



Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2025

La svalutazione delle pensioni in Italia

Gli effetti sull'importo delle pensioni dei meccanismi
di rivalutazione applicati negli ultimi 30 anni

A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2025

La svalutazione delle pensioni in Italia

Gli effetti sull'importo delle pensioni dei meccanismi
di rivalutazione applicati negli ultimi 30 anni

A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

RILEVAZIONE, ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE

Progetto, coordinamento e redazione: Alberto Brambilla

In redazione: Maurizio Benetti, Agar Brugiavini, Gianni Geroldi, Antonietta Mundo

Chiuso in redazione il 27 giugno 2025

Si ringrazia per il contributo alla realizzazione della ricerca:
CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

Indice generale

Prefazione di Stefano Cuzzilla, Presidente CIDA	7
Introduzione	9
1. La Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213, le svalutazioni 2023-2024 e la “brutta” sentenza della Corte costituzionale	11
2. Un po’ di storia delle perequazioni mancate	14
3. La perdita di valore delle pensioni nel tempo	19
3.1 Ulteriori calcoli delle “svalutazioni”	23
3.2 Gli effetti della “svalutazione” nell’ultimo triennio.....	27
4. Perequazione e fisco	30
5. La rivalutazione delle pensioni: un confronto internazionale tra Paesi aderenti all’OCSE e al G20	31
6. Conclusioni: i pericolosi effetti di questa politica che prende i soldi dove può e non considera il merito	36
6.1 Le pensioni alte sono già ridotte e “tagliate” in fase di calcolo iniziale	36
Appendice – I calcoli della rivalutazione 2006-2025 su una pensione di 3.400 euro mensili lordi superiore a 8 volte il minimo nel 2005	43

Prefazione

di Stefano Cuzzilla, Presidente CIDA

Non si può costruire fiducia nel futuro se si umilia il passato.

Oggi rischiamo di farlo ogni volta che lo Stato non rivaluta adeguatamente le pensioni di chi ha versato contributi – in alcuni casi anche molto elevati – per una vita intera, minando alla radice la fiducia di chi lavora oggi e guarda con preoccupazione al proprio domani.

Si finisce così per punire chi, in passato, si è comportato da cittadino e contribuente fedele, accantonando – secondo un patto sottoscritto con lo Stato – risorse per il proprio futuro in quiescenza, e per premiare, invece, chi ha dislocato le proprie risorse in forme di investimento più redditizie e meno soggette al drenaggio fiscale, magari evadendo.

In questo rapporto viene documentata una distorsione sistemica e crescente: la svalutazione reale delle pensioni medio-alte, che negli ultimi trent'anni ha prodotto una perdita del potere d'acquisto compresa tra il 15 e il 20%. Una pensione lorda da 10.000 euro ha perso oltre 115.000 euro in dieci anni; una da 4.000 euro ha subito una decurtazione di quasi 49.000 euro solo tra il 2013 e il 2020. Il tutto è avvenuto in silenzio, attraverso meccanismi di perequazione progressivamente più restrittivi e spesso poco comprensibili, che hanno finito per scaricare il peso dell'equilibrio previdenziale proprio su quella parte della popolazione che ha contribuito in misura più rilevante al finanziamento del sistema.

CIDA rappresenta questa parte del Paese: dirigenti, quadri, alte professionalità del settore pubblico e privato, professionisti, ricercatori e sanitari. Donne e uomini che hanno retto la crescita italiana per decenni, che versano ogni anno oltre il 60% dell'IRPEF e che oggi si ritrovano penalizzati in modo sistematico.

Ma la nostra non è una battaglia corporativa: è una battaglia di principio. Il sistema previdenziale si fonda su un patto chiaro e limpido: a versamenti regolari, basati su leggi dello Stato, deve corrispondere una prestazione nota ed equa. Se questo principio viene continuamente disatteso, si incrina la fiducia nello Stato, decade la funzione educativa e motivazionale della contribuzione, e si alimenta un sentimento di disillusione che mina alla base la coesione sociale. Occorre, invece, un'attenta salvaguardia dei diritti acquisiti e dei trattamenti pensionistici in essere.

Se chi ha dato di più riceve sempre meno, chi oggi entra nel mondo del lavoro non può che osservare con crescente sfiducia ciò che accade a chi lo ha preceduto. È così che si spezza il patto generazionale e quello fiduciario con lo Stato. Ma senza fiducia, nessun sistema previdenziale può reggere. E senza equità, nessuna società può prosperare.

Per questo CIDA chiede una riflessione lucida e responsabile: non servono logiche redistributive che impoveriscono tutti, ma politiche capaci di coniugare sostenibilità e giustizia. È tempo di approvare una norma stabile e duratura sulla perequazione automatica, di evitare il continuo balletto fra rivalutazione a scaglioni e per fasce, di distinguere in modo netto la spesa previdenziale da quella assistenziale.

Si tratta, in definitiva, di ridefinire gli ambiti dell'intervento pubblico, il suo funzionamento in rapporto alle dinamiche socio-demografiche, la sfera della solidarietà generale e quella intergenerazionale.

Riconoscere il valore di chi ha costruito il Paese è la prima condizione per chiedere fiducia a chi ne guiderà il futuro. Su questo riconoscimento – fondato su coerenza, legalità e responsabilità – deve poggiare un nuovo patto tra generazioni.

Introduzione

Tutti i sistemi pensionistici prevedono che le rate di pensione vengano adeguate, generalmente con cadenza annuale, all'aumento dei prezzi o dei salari o di entrambi gli indici. L'Italia, come vedremo in seguito, si differenzia molto dal resto dei Paesi OCSE sia per tipologia delle rivalutazioni sia per stabilità delle norme che, visto quanto successo nei ben 56 anni di vigenza delle norme rivalutative, ha applicato un metodo "discrezionale" infrangendo ripetute volte il patto con i pensionati e producendo una perdita notevole nel potere reale di acquisto delle pensioni, in particolar modo di quelle oltre quattro volte il minimo.

Il problema della ridotta rivalutazione di queste pensioni ha assunto dimensioni preoccupanti in termini di perdita reale per le pensioni soprattutto in questi ultimi anni a partire dal Governo Conte-Salvini e più ancora con l'attuale Governo Meloni-Giorgetti. Tanto più se si considera che i risparmi derivanti da veri e propri tagli delle pensioni oltre 4 volte il minimo sono serviti per finanziare, seppure solo parzialmente, gli onerosi progetti di quota 100 e le altre anticipazioni volute dalla Lega a partire dal 2019 che sono costate oltre 47 miliardi compresa quota 103, il reddito di cittadinanza del M5S (altri 40 miliardi circa) e la rivalutazione ingiustificata delle pensioni assistenziali voluta dal Governo Meloni. Secondo la *tabella A* della relazione tecnica alla Legge di Bilancio per il 2023 le minori spese per la mancata indicizzazione ammontano a circa 62 miliardi al lordo degli effetti fiscali e a 38 circa al netto del fisco; come si evince sono proprio queste le sole pensioni gravate da oltre 62 miliardi di IRPEF annuale mentre quelle fino a 3 volte il minimo pagano meno dell'8% dell'intera IRPEF ma sono la maggioranza (11 milioni su 16 milioni).

Tabella 1.1 - Calcolo provvisorio della minore spesa per pensioni per ridotta indicizzazione (in milioni di euro)

<i>Legge di Bilancio per il 2023, risparmi in termini di minore spesa pensionistica per ridotta perequazione</i>										
Anni	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minore spesa (lordo effetti fiscali)	3.535	6.831	6.589	6.557	6.495	6.427	6.353	6.273	6.188	6.095
Minore spesa (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Si consideri che i risparmi sono calcolati sul tasso provvisorio di indicizzazione del +7,3%, previsto dal decreto interministeriale del 10/11/2022 che è risultato poi pari all'8,1% (Istat). Sono quindi sottostimati considerando anche la riduzione dell'indicizzazione dal 32% al 22% per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo, apportata con la Legge di Bilancio per il 2024.

Per tutti questi motivi, con questo Osservatorio, si ritiene utile fare una serie di evidenze sia sotto il profilo giuridico sia economico al fine di sensibilizzare gli organi politici e di controllo sulla gravità della situazione.

1. La Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213, le svalutazioni 2023-2024 e la “brutta” sentenza della Corte costituzionale

La Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, complice l'elevata fiammata inflazionistica per gli anni 2022 e 2023, ha pesantemente penalizzato, come non era mai accaduto, i pensionati sopra i 2.500 euro di pensione lorda; potremmo definirlo uno schiaffo al merito perché proprio a quel 30% di pensionati che hanno sostenuto con tasse e contributi l'intera collettività, è stata causata una perdita valutabile nei prossimi 10 anni tra i 13mila euro e gli oltre 115mila per i pensionati con un assegno di 10mila euro lordi (meno di 6mila euro netti al mese); questa perdita si somma a quella dei 10 anni precedenti che, come vedremo, supera in termini di poter d'acquisto, il 10%.

Per questa somma di motivi non si possono non evidenziare **ampi profili di incostituzionalità**, ipotesi assai rafforzata da quanto rilevato dall'UPB (Ufficio Parlamentare Bilancio). La Presidente Lilia Cavallari dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, durante l'audizione di inizio dicembre 2022 alle Commissioni Bilancio riunite, nell'ambito dell'esame del DDL di Bilancio per il 2023, è così intervenuta: *“Rispetto alle persone in età attiva, i pensionati hanno molte meno possibilità di difendersi dall'inflazione e pertanto il mantenimento del loro potere di acquisto è affidato quasi esclusivamente all'indicizzazione. Per le quote delle pensioni calcolate con le regole contributive (destinate a crescere nel tempo), il rallentamento o il congelamento anche temporaneo della rivalutazione è da considerarsi alla stregua di un'imposta. Se viene indebolita la regolare indicizzazione ai prezzi anno per anno, alla fine il pensionato riceve, come rendita, meno di quanto gli spetterebbe. Le regole sulla rivalutazione dovrebbero quindi rimanere il più possibile stabili”*.

Sulla riduzione drastica della rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo (2.271 euro lordi al mese, 1.500 euro netti circa) imposta per il 2023-2024, a seguito dei molti ricorsi dei pensionati, la Corte costituzionale si è espressa con la **sentenza n. 19 del 2025** dichiarando **legittimo il meccanismo di raffreddamento della rivalutazione per fasce di reddito** (la rivalutazione non è per scaglione ma riguarda l'intero importo della pensione), previsto dalla Legge di Bilancio 2023, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 1, comma 309, della Legge di Bilancio n. 197 del dicembre 2022. Esattamente come aveva fatto con la **sentenza n. 234 del 9/11/2020** concernente il prelievo sulle pensioni più alte e la mancata indicizzazione promossa dal governo Conte/Salvini (per pagare il reddito di cittadinanza e Quota 100) e come aveva fatto con la sentenza **n. 116 del 2013** sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge di stabilità 27/12/2013, n. 147 per il 2014 che prevedeva un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, del 6% sugli importi lordi annui da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo (TM); del 12% da 20 a 30 e del 18% sugli importi superiori a 30 volte il TM (in totale colpiva poco meno di 50mila poveri vecchietti). Quindi in poco più di 4 anni la Corte ha fatto il bis e in oltre 11 anni anche il tris. E pensare che nella sentenza del 2013 e nelle precedenti, la Corte raccomandava che il taglio delle pensioni alte fosse di **breve durata, ragionevole e proporzionato e non ripetitivo**. Con la sentenza n. 19 del 2025 la Corte ha scritto per la terza volta una “pagina” **poco costituzionale** contro i pensionati con pensioni oltre 4 volte il minimo dando per l'ennesima volta ragione al governo di turno in spregio a qualsiasi **ragione tecnica, normativa e di equità**. Eppure, noi tutti consideriamo la Corte un importante contrappeso rispetto alla claudicante politica, ma purtroppo non è così. Se rileggiamo la sentenza del 2020 sulle cosiddette pensioni d'oro

di Di Maio e Conte, emerge un grave *vulnus* sia alla certezza del diritto sia all'uguaglianza tra i vari soggetti nei confronti della legge, accreditando per giunta una falsa comunicazione sociale del governo gialloverde sul fatto che la decurtazione derivava da un ricalcolo a contributivo delle rendite, ricalcolo impossibile in moltissimi casi. Nell'esame di legittimità costituzionale sollevato da diversi tribunali e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, sia per la riduzione della rivalutazione all'inflazione per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a 5 volte il minimo sia per la decurtazione percentuale per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui, il cosiddetto "contributo di solidarietà", la Corte ha ritenuto legittimo il "**raffreddamento della perequazione**", (così lo chiama) in quanto **ragionevole e proporzionato** e pure legittimo il "contributo di solidarietà" anche se ne ridusse la vigenza a 3 anni, fino a tutto il 2021, ma solo per motivi burocratici (il piano del governo è triennale).

Nella sentenza del 2025, la Corte va addirittura oltre, demolendo il concetto di **divieto di retroattività** e di **certezza delle prestazioni**, affermando che il taglio alla rivalutazione non è considerato un prelievo forzoso, ma **una misura economico-previdenziale**, che il governo può **discrezionalmente decidere di mettere in campo**, con il fine di favorire le pensioni più basse e al contempo per portare avanti una progressiva riduzione del debito pubblico; anche questa una falsa comunicazione sociale perché il debito è aumentato anche nel 2024 di 97,3 miliardi. Ma se ogni governo, in modo discrezionale, può fare nuovo debito e cambiare le regole del gioco, perché mai i giovani dovrebbero fidarsi e pagare enormi contributi per 30/40 anni se poi il governo di turno può decidere di ridurre le pensioni del 50% perché non ha più soldi? I tagli maggiori riguardano le pensioni oltre 8 volte il TM (5.493 euro lordi mese che netti diventano 3.350 circa) e i penalizzati, su 16,2 milioni di pensionati, sono solo 400mila, certo non nababbi ma persone con più di 70 o 80 anni, magari poco autosufficienti. Non c'è nulla di ragionevole né di proporzionale e tanto meno di non ripetitivo nel decurtare le pensioni a pochissimi soggetti che hanno lavorato 40 anni mentre quelli che hanno ottenuto oltre il 100% della rivalutazione sono per la stragrande maggioranza persone che nella vita sono state a carico della collettività e che non hanno mai pagato né tasse né contributi; e non parliamo di pochi, perché sono quasi la metà dei 16,2 milioni di pensionati. Insomma, la Corte ha dato ragione a coloro che sostengono che **i soldi si prendono dove ci sono; punto!** E se domani avendo voi 2 case, ve ne sequestrano una, secondo la Corte potete vivere bene anche con una casa; se vi mettono una patrimoniale del 10%, non vi lamentate; potete mangiare lo stesso. Lo stupore aumenta soprattutto leggendo le precedenti sentenze della Corte che aveva sì avallato misure simili ma affermando categoricamente che **dovevano essere di durata limitata nel tempo e non ripetitive**.

Per memoria, come vedremo più in dettaglio nel successivo paragrafo, si ricorda che: 1) le mancate rivalutazioni iniziano con il governo Prodi che nel 1997 azzerò fino alla fine della legislatura (governi D'Alema e Amato), la rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo. Si ritorna alla normalità nel periodo 2001/2006 (governi Berlusconi), ma già nel 2008 la rivalutazione delle pensioni sopra 8 volte il TM viene azzerata, ancora dal governo Prodi; con il governo Berlusconi e fino al 2011, i pensionati ricevono la loro regolare rivalutazione sulla base dell'articolo 69 della legge 388/2000, (100% per importi fino a 3 volte il TM; 90% da 3 a 5 volte il TM e 75% oltre 5 volte il TM) poi le cose precipitano con i successivi governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2 che le decurtano brutalmente¹. Per la suprema Corte non basta come ripetitività? Come vedremo,

¹ L'art. 1, comma 478 della legge n. 160/2019 prevede il ripristino degli scaglioni a decorrere dal 1.1.2022, portando la rivalutazione al 100% fino a 4 volte il trattamento minimo (TM); 90% da 4 a 5 volte il TM e 75% oltre, norma puntualmente applicata dal governo Draghi, ma poi modificata in peggio nel 2024 e 2025 con la penalizzazione della

chi nel 2006 prendeva 3.000 euro lordi (2.100 netti), ha perso tra il 2008 e il 2020 **quasi trentamila euro**, cioè ben due terzi di una annualità di pensione; con 4.000 euro lordi al mese (2.800 netti) **ha perso poco meno di un intero anno di pensione: 48.769 euro su 52.000 euro annui.** 2) Un pensionato con una rendita oltre 8 volte il TM, con il mancato adeguamento di Giorgetti, (vedasi **tabelle 1.1; 1.2**) ha perso oltre il 10,2% del potere d'acquisto (tabella 1.3) e la misura è permanente perché non lo recupererà più e nei prossimi 10 anni con una inflazione al 2%, perderà un altro 4%. 3) La Corte, come fece nel 2020, quando avallò una falsa comunicazione sociale del governo sul **ricalcolo delle pensioni** al fine di correlarle ai contributi versati “**tagliando gli ingiusti privilegi dei pensionati d'oro**” disse Conte ai 35.600 poveri vecchietti “**taglieggiati**”, oggi avalla la falsa comunicazione sulle pensioni basse e sul debito. 4) La Corte dal punto di vista tecnico non ha neppure preso in considerazione che una parte consistente delle pensioni è **calcolata a contributivo** e non può quindi essere rivalutata meno del 100% e che molte prestazioni sono frutto di **ricongiunzioni onerose, contribuzioni volontarie o riscatti di laurea**. Errori tecnici ed etici che minano la fiducia nella certezza del diritto.

Tabella 1.2 - Perequazione 2023-2024-2025

ANNO 2023					
Trattamento Minimo 2022/mese	525,38 €				
Tasso di inflazione stimato 2023	7,3%				
Tasso di inflazione Definitivo 2023	8,1%				
Trattamento Minimo 2023/mese	567,94 €				
FASCE PEREQUAZIONE 2023					
Perequaz. fino a 4 volte il Minimo 2022=100% di 8,1% =	8,1%	da	1,00 €	a	2.101,52 €
Perequaz. da 4 a 5 volte il Minimo " = 85% di 8,1% =	6,9%	da	2.101,53 €	a	2.626,90 €
Perequaz. da 5 a 6 volte il Minimo " = 53% di 8,1% =	4,3%	da	2.626,91 €	a	3.152,28 €
Perequaz. da 6 a 8 volte il Minimo " = 47% di 8,1% =	3,8%	da	3.152,29 €	a	4.203,04 €
Perequaz. da 8 a 10 volte il Minimo " = 37% di 8,1% =	3,0%	da	4.203,05 €	a	5.253,80 €
Perequaz. oltre 10 volte il Minimo " = 32% di 8,1% =	2,6%	da	5.253,81 €	oltre	
ANNO 2024					
Trattamento minimo (TM) 2023	567,94 €				
Tasso di inflazione definitivo 2022	8,10%				
Tasso di inflazione provvisorio 2023	5,40%				
Trattamento minimo provvisorio 2024	598,61 €				
Rivalutazione straordinaria T.M.2024	2,70%				
Trattamento minimo straordinaria 2024/mese	614,77 €				
FASCE PEREQUAZIONE 2024					
Perequazione fino al TM 2023 = 102,7% TM def.2023	0,0%			a	598,61 €
Perequaz. fino a 4 volte il minimo 2023=100% di 5,4% =	5,4%		1,00 €	a	2.271,76 €
Perequaz. da 4 a 5 volte il minimo " = 85% di 5,4% =	4,6%		2.271,77 €	a	2.839,70 €
Perequaz. da 5 a 6 volte il minimo " = 53% di 5,4% =	2,9%		2.839,71 €	a	3.407,64 €
Perequaz. da 6 a 8 volte il minimo " = 47% di 5,4% =	2,5%		3.407,65 €	a	4.543,52 €
Perequaz. da 8 a 10 volte il minimo " = 37% di 5,4% =	2,0%		4.543,53 €	a	5.679,40 €
Perequaz. oltre 10 volte il minimo " = 22% di 5,4% =	1,2%	da	5.679,41 €	a	oltre

rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo, il ripristino delle fasce e l'abbassamento della percentuale di perequazione/indicizzazione riconosciuta.

A N N O 2 0 2 5						
Trattamento Minimo Definitivo 2024	598,61 €					
Tasso di inflazione Provvisorio 2025	0,8%					
Trattamento Minimo Provvisorio 2025	603,40 €					
Rivalutazione Straordinaria T.M.2025	2,2%					
Trattamento Minimo Straordinar. 2025/mese	616,67 €					
Per le pensioni superiori al TM (*):			Fasce di perequazione 2025 *:			
Perequaz. fino a 4 volte il Minimo 2024 = 100% di 0,8% =		0,80	da	1,00 €	a	2.394,44 €
Perequaz. da 4 a 5 volte il Minimo " = 90% di 0,8% =		0,72	da	2.394,45 €	a	2.993,04 €
Perequaz. oltre 5 volte il Minimo " = 75% di 0,8% =		0,60	da	2.993,05 €	a	qualsiasi
* Per le pensioni d'importo superiore alla soglia limite ma comunque inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante per la fascia precedente, la rivalutazione è attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.						

Tabella 1.3 - La quarta progressività sulle pensioni: perdita reale rispetto all'inflazione

Raffronto tra inflazione e rivalutazione effettiva di una prestazione maggiore di 10VTM 0 5.990 euro/mese; 3.700 euro netti		
Inflazione 2022 8,1% rivalutazione 2023	8,10%	2,60%
Inflazione 2023 5,7% rivalutazione 2024 5,4%	5,40%	1,20%
Inflazione 2024 1% rivalutato 0,8%	0,80%	0,60%
Non previsto Recupero 0,3% per 2023 su 2024; attesa per il 2024 su 2025		
Inflazione 8,1% + 5,7 + 1%	Tot 14,6%	
Rivalutazione reale 10VTM 2,6% + 1,2% + 0,6%		Tot 4,4%
Perdita per mancate rivalutazioni 2013 - 2020		10,20%

2. Un po' di storia delle perequazioni mancate

La *perequazione automatica delle pensioni è introdotta con la legge n. 153/1969*. Secondo tale legge, dal primo gennaio di ciascun anno le pensioni vengono aumentate, *senza alcuna distinzione di importo*, in misura pari all'aumento del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile. Nel 1975, con la legge n.160 *si aggiunge il legame con le retribuzioni*; sempre dal primo gennaio di ciascun anno, le pensioni aumentano in base alla variazione percentuale delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria. Dal 1984 (legge n.730/1983) *la perequazione passa da annuale a trimestrale* (1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto, 1 novembre), sempre in base all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile. La stessa legge introduce per la prima volta una differenziazione della perequazione in base all'importo della pensione prevedendo aumenti in percentuale decrescente in base agli scaglioni introdotti: perequazione piena per l'importo fino a due volte il minimo INPS, ridotta al 90% per l'importo compreso tra due e tre volte il minimo, e pari al 75% per gli importi superiori. A quel tempo, tale decisione poteva anche essere giustificata dagli eccessi del metodo di calcolo retributivo che fino al 1992 ha provocato un totale scollamento tra contributi versati e prestazioni, ma dopo la riforma Amato del 1992, la revisione Berlusconi del 1994, la riforma Dini del 1995 con il contributivo e quella Prodi del 1997 con l'equiparazione pubblico

privato, non ha più senso anche perché, già dal 1993 i coefficienti di proporzionamento per il calcolo della pensione retributiva e dal 1996 i coefficienti di trasformazione per la pensione contributiva erano già operativi da tempo.

Con la legge n. 41/1986 la perequazione diventa semestrale (1 maggio e 1 novembre). Dal 1994 con la riforma Amato (D.lgs. n. 503/1992) la perequazione torna annuale (1 novembre) e dall'indice della scala mobile si passa all'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI senza tabacchi). Viene quindi eliminato il collegamento della perequazione con la variazione delle retribuzioni e, al suo posto, la norma prevede che "ulteriori aumenti delle pensioni possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". **Previsione mai applicata.** La legge n.724/1994 stabilisce che a partire dal 1996 la rivalutazione delle pensioni scatta il primo gennaio di ogni anno in base all'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente, ma per tutto il 1995 non viene effettuata la perequazione, con un'inflazione al livello del 3,9% (FOI 1994)². La perequazione al primo gennaio sulla base della variazione dei prezzi dell'anno precedente è il sistema tutt'ora in vigore.

Nel 1998 con il governo Prodi iniziano i primi tagli alla perequazione introdotta nel 1996. Con la legge 449/97 è bloccata nel 1998 la perequazione alle pensioni sopra 8 volte il TM, mentre nei due anni successivi la percentuale di perequazione tra 5 e 8 volte il TM scende dal 75% al 30% e si annulla sopra 8 volte il TM. Dall'1 gennaio 1999 la perequazione si effettua non più sulla singola prestazione ma sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, ossia prendendo a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti, erogati dall'INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato. Il governo Amato ripristina dal 2001, con la legge 388/2000, la perequazione con tre scaglioni. Il sistema resta in vigore con i successivi governi Berlusconi II e III e Prodi II fino al 2007. Poi nel 2008, con due norme, il governo Prodi II prima alza la copertura integrale al 100% fino a 5 volte il TM per il triennio 2008-2010 (legge 127/2007), successivamente blocca la perequazione nell'anno 2008 delle pensioni superiori a otto volte il minimo (legge 247/2007).

Il governo Monti nel 2012/13 di fatto azzerò la rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo penalizzando anche quelle da 3 a 4 volte a fronte di un'inflazione 2011-2012 rispettivamente del 2,7% e 3%; dal 1995 non accadeva una così grave penalizzazione per i pensionati, salvo il periodo 1999/2001, quando il governo Amato rivalutò solo del 30% gli assegni da 5 a 8 volte il minimo e azzerò quelli più elevati a fronte di un'inflazione 1999-2000-2001 rispettivamente dell'1,7%, 1,6% e 2,7%. Dal governo Monti in poi i pensionati con assegni pensionistici sopra 4 volte il minimo sono stati letteralmente "defraudati" dai governi Letta, Renzi, Gentiloni e soprattutto da quelli Conte 1 e 2. L'intervento di Monti ha prodotto risparmi di spesa per il biennio 2012/13, al netto degli effetti trascinato, continuava a vita. Nella prima versione di taglio della perequazione era previsto il blocco per le pensioni superiori a due volte il minimo, blocco che avrebbe dato un risparmio di spesa nel biennio pari rispettivamente a 2,9 e a 4,9 miliardi. Questi risparmi, tuttavia, sono stati parzialmente ridimensionati in seguito alla sentenza 70/2015 della Corte costituzionale che ha

² Si veda il link: <https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/> e per ricostruire il dato anche <https://www.rivaluta.it/medie-anno-istat-foi.asp>. "L'inflazione utilizzata per la rivalutazione delle pensioni è l'indice FOI senza tabacchi accertato dall'ISTAT nell'anno precedente a quello di riferimento, da applicare al Trattamento Minimo (T.M.) anch'esso dell'anno precedente per determinare il nuovo T.M."

ritenuto incostituzionale il blocco deciso dal governo Monti e dal D.L. 65/2015 che ha "corretto" il blocco, in modo ritenuto successivamente accettabile dalla Corte ("bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica"), limitandolo alle sole pensioni superiori a sei volte il minimo.

Nel calcolo della perequazione per la prima volta la legge 147/2013 (governo Letta) sostituisce la perequazione per scaglioni usata fino a quel momento, con quella per fasce o classi di importo (la stessa metodologia è stata usata con il decreto 65/2015 in seguito alla sentenza della Corte costituzionale dello stesso anno). Con il primo sistema una pensione è rivalutata in base alle diverse aliquote attinenti ai vari scaglioni in cui essa ricade. Con il secondo sistema una pensione è rivalutata con una sola aliquota corrispondente alla fascia o classe di importo in cui si colloca. Si tratta di un ulteriore peggioramento dopo quello introdotto dalla legge del 1984 che penalizza fortemente le pensioni oltre 4 volte il minimo. Più limitati, rispetto alla manovra Monti, i risparmi stimati in seguito all'intervento della legge 147/2013 del governo Letta che, sempre al netto degli effetti fiscali, era di 380 milioni nel 2014, di 904 nel 2015, di 1.415 nel 2016. Con la stessa legge il governo Letta introduce un contributo di solidarietà per tre anni a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, sulla parte eccedente 14 volte il TM (91.251 euro).

L'accordo tra i sindacati Confederali e il governo Renzi del settembre 2016, recepito nella Legge di Bilancio per il 2017, prevedeva che dal 2019 la perequazione sarebbe stata applicata con le regole previste dalla legge 388/2000, ossia con il sistema a tre scaglioni. Ma governo Conte I, subentrato al governo Gentiloni in carica dal 12 dicembre 2016 al 1° giugno 2018, con la legge 145/2018, ha invece mantenuto per il triennio 2019/21 il sistema a fasce esistente nel 2018 con alcune modifiche. La modifica rispetto a quanto previsto non avviene nel testo del D.D.L. bilancio presentato in parlamento ma in un successivo maxi emendamento presentato a fine dicembre. Così, l'INPS che aveva erogato le pensioni di gennaio 2019 con il previsto metodo a scaglioni fu costretta a richiedere ai pensionati le somme erogate in più. Il risparmio ottenuto, secondo la Relazione tecnica, ammontava, al netto degli effetti fiscali, rispettivamente a 1.228 milioni nel triennio 2019/21.

Con la stessa legge il governo Conte I impose alle pensioni alte, cioè quelle sopra i 100mila euro lordi (le chiamò *d'oro*, un modo odioso che fomenta le tensioni sociali), un arbitrario contributo di solidarietà quinquennale tra il 15 e il 40%, che riguardava solo 35.600 pensionati, perlopiù ultra 75enni e non tutti in salute, contributo che la suprema Corte ha lasciato correre solo abbreviandone la durata di due anni; la proposta Conte, Di Maio, Salvini portò nelle casse meno di 120 milioni ma aumentò la rabbia sociale nei confronti dei pensionati con pensioni alte ma meritate.

Il governo Conte II, con la legge 160/2019, mantiene per il periodo 2020-2021 la perequazione a fasce, ma finalmente prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato secondo la normativa del 1996. Il governo Draghi³ applica questa

³ Il governo Draghi nella Legge di Bilancio per il 2022, dopo oltre 3 anni di rinvii da parte dei governi precedenti, ha mantenuto le rivalutazioni delle pensioni prevista dell'articolo 21, 5° comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che richiama le percentuali di aumento differenziate nella misura del 100%, del 90% e del 75% e le relative fasce di importo delle pensioni cui applicare le percentuali, a norma del 3° comma dell'art. 21 della Legge n. 730/1983 e ripresa dal governo Prodi nella Legge di Bilancio del 1996 che prevedeva una rivalutazione per "scaglioni" del 100% fino a 4 volte l'importo minimo (2.097 a valori 2022), al 90% sulla quota da 4 a 5 volte il minimo (tra 2.097 e 2.622 euro) e il 75% sulla quota di pensione sopra tale ultimo importo. Questa rivalutazione che nel nostro sistema a ripartizione fa parte del "patto" tra lavoratori e Stato (*pago i contributi sui redditi che si rivalutano all'inflazione e percepirò una pensione che si rivaluta anch'essa all'inflazione*) è stata mantenuta fino al 2010 dai governi D'Alema, Amato e Berlusconi; poi nel 2011, iniziano i tagli selvaggi: il Salva Italia del governo Monti, all'interno della riforma Fornero, blocca per il 2012 e il 2013

normativa e così nel 2022 la rivalutazione, con un indice definitivo pari a 1,9%, è applicata al 100% per i 12.618.000 pensionati fino a 4 volte il minimo pari a 2.062 euro (il 78,4% del totale pensionati); per il 90% per la parte di pensione tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.062 e 2.2578 euro); al 75% sulla quota residua della pensione (oltre 2.278).

Si pensava che il governo Meloni, alla luce degli ultimi dati fiscali che ben evidenziano chi sono i contribuenti che dichiarano oltre 35mila euro di reddito l'anno⁴, assegnasse valore a quell'1,8 milioni di pensionati che i contributi e le tasse le hanno sempre pagate e hanno "mantenuto" il Paese; invece, la Legge di Bilancio per il biennio 2023-2024 rivaluta le pensioni e gli assegni sociali e le pensioni al minimo addirittura del 120% dell'inflazione prevista (7,3%), nella pratica riconoscendo l'8,8% di inflazione; rivaluta al 100% le pensioni fino a 4 volte il minimo, penalizza le pensioni da 4 fino a 5 volte il minimo e poi peggiora tremendamente tutte quelle oltre 5 volte il minimo. Partendo dal minimo, che per il 2022 è pari a 525,38 euro a seguito della rivalutazione all'inflazione definitiva 2021 all'1,9% (+0,2%) rispetto a quella provvisoria all'1,7% stimata per il 2021 e aggiornata dal decreto MEF, le rivalutazioni saranno: del 100% per pensioni/assegni sociali e pensioni minime, incrementate addirittura di un'ulteriore 1,5% ben oltre il 7,3% (8,8% di inflazione), stabilito provvisoriamente per il 2022 dal MEF dall'1 gennaio 2023 (il tasso definitivo applicato dall'1 gennaio 2023 è stato poi dell'8,1%) e del 5,4% per il 2024; all'85% per le pensioni da 4 volte a 5 volte il minimo (da 2.102 a 2.627 euro); al 53% per gli assegni da 2.627 euro a 3.152 euro; al 47% tra quest'ultimo importo e 4.203 euro; al 37% fino a 5.254 e al 32% per gli importi superiori a 10 volte il minimo. Quest'ultima percentuale sarà ulteriormente abbassata nel 2024 al 22% con un'aliquota di rivalutazione, per i redditi pensionistici superiori a 10 volte il minimo, pari a 1,188%, rispetto ad un tasso di inflazione del 5,4%. Nel 2025 il governo Meloni ripristina la rivalutazione a scaglioni, già adottata dal governo Draghi nel 2022, applicando il tasso di inflazione pari allo 0,80% (100% inflazione per lo scaglione fino a 4 volte il minimo - 0,80%, 90% allo scaglione tra 4 e 5 volte il minimo - 0,72% - e 75% allo scaglione oltre 5 volte il minimo -0,60%), salvo riconoscerlo solo sullo scaglione pari a 1 volta il minimo per i pensionati residenti all'estero.

l'indicizzazione per tutte le pensioni superiori a 3 volte il minimo. In pratica il governo dei tecnici ha rivalutato le pensioni di quelli che non avevano mai versato i contributi o ne avevano pagati pochi, penalizzando quelli che la pensione se l'erano pagata, a tal punto che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 70/2015, dichiarò incostituzionale quel blocco e il governo Renzi dovette intervenire per restituire, seppur parzialmente e in ritardo, una parte del maltolto ai pensionati tra 3 e 6 volte il minimo. Poi tocca al governo Letta che cambia il criterio degli scaglioni che consentono alle pensioni la rivalutazione corrispondente a ciascuna quota di pensione e inserisce la rivalutazione a "fasce"; ne introduce 5 e a ciascuna corrisponde un'aliquota di rivalutazione pari al 100% fino a 3 volte il minimo, 90% da 3 a 4 volte, 75% da 4 a 5 volte, 50% da 5 a 6 volte e 17,84 euro fissi sulle altre fasce di pensione ma, a differenza degli scaglioni, nel caso delle fasce, l'intera pensione si rivaluta in base alla percentuale più bassa. Esempio: un lavoratore che ha una pensione tra 5 e 6 volte il minimo avrà l'intera pensione rivalutata al 50%, mentre chi ha la pensione più alta non recupera nulla. Il successivo governo Renzi rivaluta solo le pensioni fino a 3 volte il minimo e per le altre solo qualche punto percentuale, mentre Gentiloni lascia le 5 fasce ma con una rivalutazione maggiore, peccato che durante i due anni 2016 e 2017 del suo governo non c'è stata rivalutazione, perché l'inflazione è sempre stata pari a zero. Nel 2018 il governo giallo-verde, pur di non tornare alla legge Prodi, così come prevedeva la Legge di Bilancio del 2016, portò le fasce da 5 a 7 con rivalutazione dell'intera pensione alla percentuale più bassa; secondo l'UPB circa 6 milioni di pensionati subirono un taglio di 3,6 miliardi che Conte liquidò dicendo che si trattava di qualche euro al mese; l'INPS, presa in contropiede, prima pagò gli assegni con il metodo Gentiloni poi, dopo le elezioni europee del maggio 2019 che portarono la Lega al 34%, richiese indietro i soldi con trattenute automatiche. Ma il Conte 1 non si limita a ridurre le rivalutazioni: addirittura taglia senza alcun criterio i cosiddetti "pensionati d'oro" che hanno il solo torto di avere pensioni sopra i 100mila euro lordi (meno di 60 netti); alla maggior parte di questi 36.000 sfortunati, se si fosse applicato il metodo di calcolo contributivo, vantato da Conte, si sarebbe dovuto addirittura aumentare la pensione. In questo caso la Consulta, smentendo sé stessa, disse che andava bene così, salvo ridurre il periodo dei tagli proposti da Conte, Salvini, Di Maio, da 5 a 3 anni.

⁴ Per approfondimenti si rimanda all'ultimo Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate dedicato alle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF.

Il grave, e qui sta il problema maggiore, è che la perequazione sfavorevole è avvenuta per fasce (sull'intero reddito pensionistico con un'unica aliquota) e non per scaglioni (come avviene per la tassazione con aliquote graduali applicate sulle quote del reddito pensionistico): vale a dire ad esempio che un pensionato con una rendita tra 3.152 euro e 4.203 euro lordi (tra 6 e 8 volte il minimo), si vedrà rivalutata l'intera pensione solo al 3, 807% anziché al 8,1%, di inflazione definitiva nel 2023 (vedasi in tabella). Nel 2021 le sole pensioni/assegni sociali e quelle integrate al minimo sono costate oltre 12 miliardi l'anno escludendo i 3 miliardi di maggiorazioni sociali, la 14° mensilità (1,4 miliardi) e l'importo aggiuntivo a scapito di chi ha lavorato e versato a lungo sia tasse sia contributi portandosi sulle spalle oltre il 60% dell'intero gettito fiscale e contributivo. La super valutazione delle pensioni minime riguarda ben 6 milioni di beneficiari tra cui gli sfortunati (molto pochi), gli evasori (la maggior parte) e pure i malavitosi, mentre vengono ancora penalizzati, modificando l'equa Legge Draghi, i quasi 1,6 milioni di pensionati del ceto medio non certo ricco tra i 2.600 euro e i 5.200 euro lordi (da 5 volte il minimo fino a 10) e i circa 247.000 che prendono da 5.200 euro lordi al mese in su (oltre 10 volte il minimo) e che già pagano una montagna di tasse che i 6 milioni di beneficiari di pensioni fino a 2 volte il minimo non pagano affatto e i 6,6 milioni tra 2 e 4 volte il minimo pagano in misura ridotta. Nella **tabella 1.4** sono riportate le norme per il calcolo della perequazione dal 1996 a oggi e nella **tabella 1.5** la sintesi riepilogativa di tutti gli interventi sulle pensioni.

Tabella 1.4 - Norme per la perequazione delle pensioni dal 1996 a oggi

Anno	Misura di applicazione
1996/1997	A Scaglioni. 100% fino a due volte il minimo, 90% tra due e tre volte il minimo, 75% oltre
1998	A Scaglioni. 100% fino a due volte il minimo, 90% tra due e tre volte il minimo, 75% tra tre e cinque volte il minimo. Nessuna perequazione per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo
1999/2000	A Scaglioni. 100% fino a due volte il minimo, 90% tra due e tre volte il minimo, 75% tra tre e cinque volte il minimo, 30% tra cinque e otto volte il minimo, nessun aumento sulla parte di pensione eccedente 8 volte il minimo
2001/2007	A Scaglioni. 100% fino a tre volte il minimo, 90% tra tre e cinque volte il minimo, 75% oltre
2008	A Scaglioni. 100% fino a 5 volte il minimo, 75% fino a 8 volte il minimo. Nulla per le pensioni sopra 8 volte il minimo
2009/2010	A Scaglioni. 100% fino a 5 volte il minimo, 75% oltre
2011	A Scaglioni. 100% fino a tre volte il minimo, 90% tra tre e cinque volte il minimo, 75% oltre
2012/2013	A Scaglioni. 100% fino a tre volte il minimo. Nulla sopra 3 volte il minimo. Poi* D.L 65/2015. A fasce: 40% tra 3 e 4 il minimo; 20% tra 4 e 5 il minimo; 10% tra 5 e 6 il minimo. Nulla sopra 6 volte il minimo
2014	A fasce. 100% fino a tre volte il minimo; 95% tra 3 e 4 volte il minimo; 75% tra 4 e 5 volte il minimo; 50% tra 5 e 6 volte il minimo; oltre 6 importo fisso 13,08 euro
2015/2018	A fasce. 100% fino a tre volte il minimo; 95% tra 3 e 4 volte il minimo; 75% tra 4 e 5 volte il minimo; 50% tra 5 e 6 volte il minimo; 45% oltre 6 volte il minimo
2019	A fasce. 100% fino a tre volte il minimo; 97% tra 3 e 4 volte il minimo; 77% tra 4 e 5 volte il minimo; 52% tra 5 e 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo; 45% tra 8 e 9 volte il minimo, 40% oltre 9 volte il minimo
2020/2021	A fasce. 100% fino a quattro volte il minimo; 77% tra 4 e 5 volte il minimo; 52% tra 5 e 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo, 45% tra 8 e 9 volte il minimo, 40% oltre 9 volte il minimo
2022	A Scaglioni. 100% fino a quattro volte il minimo, 90% tra quattro e cinque volte il minimo, 75% oltre
2023	A fasce. 100% fino a quattro volte il minimo; 85% tra 4 e 5 volte il minimo; 53% tra 5 e 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo, 37% tra 8 e 10 volte il minimo, 32% oltre 10 volte il minimo
2024	A fasce. 100% fino a quattro volte il minimo; 85% tra 4 e 5 volte il minimo; 53% tra 5 e 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo, 37% tra 8 e 10 volte il minimo, 22% oltre 10 volte il minimo
2025	A Scaglioni. 100% fino a quattro volte il minimo, 90% tra quattro e cinque volte il minimo, 75% oltre

*Legge n.214/2011, sentenza C.C. 70/2015, D.L. n.65/2015

Tabella 1.5 - Riepilogo delle varie indicizzazioni dal 1996 al 2025

Governi/ Classe/ importo pensione	legge di base	1996 Prodi	1997-1998 Prodi - D'Alema	1999 - giugno 2001 Amato	giugno 2001 - maggio 2006 Berlusconi	maggio 2006 - maggio 2008 Prodi	maggio 2008 - novembre 2011 Berlusconi	2011	novembre 2011 - aprile 2013 Monti	aprile 2013 - febbraio 2014 Letta
Riferimento normativo	legge n. 388/2000		L. 449/97 - 448/98	L. 449/97 - 448/98	L. 388/2000 che richiama L. 448/98		L. 247/2007 e D.L. 81/2008	L. 388/2000	D.L. 201/2011	
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
Da 2 a 3 volte il TM	100%	90%	90%	90%	100%		100%	100%	100%	
da 3 a 4 volte il TM	90%	75%	75%	75%	90%		100%	90%	0% (4) 40%	
da 4 a 5 volte il TM	90%	75%	75%	75%	90%		100%	90%	0% (4) 20%	
da 5 a 6 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%		75%	75%	0% (4) 10%	
da 6 a 8 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%		75%	75%	0%	
da 8 a 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)		75%	75%	0%	
da 9 a 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)		75%	75%	0%	
Oltre 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	100%	75% (3)		75%	75%	0%	
inflazione in %		3,90%	1997 1,70% 1998 2,00%	1999 1,70% 2000 2,50% 2001 2,80%			2010 1,5%	2,80%	2013 1,2%	
Governi/ Classe/ importo pensione	2014	febbraio 2014 - dicembre 2016 Renzi	2016	dicembre 2016 - giugno 2018 Gentiloni	giugno 2018 - settembre 2019 Conte	settembre 2019 - febbraio 2021 Conte Bis	febbraio 2021 - ottobre 2022 Draghi (5)	ottobre 2022 - vigente (2025) Meloni (6)		
Riferimento normativo	L. 147/2013	L. 147/2013 e L. 208/2015	D.L. 65/2015 in L. 109/2015	L. 147/2013 e L. 208/2015	L. 145/2018	L. 160/2019	L. 160/2019 (art.34 L.448/1998)	L.197/2022	L.213/2023	Art. 1 L. 160/2019 art. 69
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	90%	8%	20%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
da 4 a 5 volte il TM	75%	4%	10%	75%	77%	77%	90%	85%	85%	90%
da 5 a 6 volte il TM	50%	2%	5%	50%	52%	52%	75%	53%	53%	75%
da 6 a 8 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	47%	47%	75%	47%	47%	75%
da 8 a 9 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	45%	45%	75%	37%	37%	75%
da 9 a 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	37%	37%	75%
Oltre 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	32%	22%	75%
inflazione in %	0,20%	0,10%	-0,10%	2017 1,2% 2018 1,1%	2019 0,5%	2020 0,0% 2021 1,9%	2022 8,1%	2023 5,7%	2024 1,5%	2025 0,8%

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il TM (lordo per 13 mensilità) è pari per l'anno 2020 e 2021 a euro 515,58, per il 2022 a euro 525,38, per il 2023 a euro 567,94, per il 2024 a euro 598,61 e per il 2025 a euro 604,59.

(2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata azzerata.

(3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata.

(4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il TM, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014; con legge n. 147/213, è stabilito che le somme riconosciute saranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi.

(5) In base all'articolo 1 della l.160/2019 (Bilancio previsione anno 2020), dove l'art.1, comma 478, recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

(6) In base all'articolo 1, c. 309-310, della L.di Bilancio per il 2023 (n. 197/2022) nel biennio 2023-2024 la rivalutazione delle pensioni è riconosciuta, secondo l'articolo 34, comma 1, della legge 448/98, a tutti i trattamenti con decalage oltre 4 volte il TM. Per il 2024 il DL.145 del 16/10/23 ha anticipato dal mese di Gennaio 2024 a Dicembre 2023 l'erogazione della rivalutazione per tutte le prestazioni pensionistiche; poi la Legge di Bilancio 2024, 30/12/2023 n. 213, ha abbassato l'ultima classe perequativa delle pensioni dal 32% al 22%. Per il 2025 la bozza della Legge di Bilancio prevede il ripristino dell'applicazione del meccanismo originario, per scaglioni, previsto dalla Legge n.388 del 2000.

(7) Per il 2025 la bozza della Legge di Bilancio ripristina l'applicazione del meccanismo, per scaglioni, previsto dall'art. 34 della Legge 448 del 1998.

3. La perdita di valore delle pensioni nel tempo

Quando nel 1969 fu introdotta la perequazione, la percentuale di incremento delle pensioni era uguale per tutte a prescindere dall'importo. È solo dal 1984 che la perequazione è diversa in base all'ammontare della pensione. Questa diversità produce una diversa crescita delle pensioni nel tempo e si traduce in una perdita reale del valore della pensione tanto maggiore quanto minore è la percentuale di perequazione rispetto al 100% e quanti più sono gli anni attesi di godimento della pensione. Nel tempo, si viene a determinare un lento avvicinamento ai redditi pensionistici pari a tre o quattro volte il trattamento minimo (nel 2025, 2.394 euro mensili lordi rivalutati per intero al 100%), con un "effetto di appiattimento" dei redditi più alti, che invece non vengono rivalutati affatto o solo parzialmente al costo della vita. Importante poi è il valore dell'inflazione, tanto più è alto tanto maggiori saranno gli effetti negativi indicati. Limitandoci al sistema in vigore dal 1996, gli importi

di pensione con perequazione pari al 100% del costo della vita sono stati prima quelli fino a due volte il minimo INPS, dal 2001 quelli fino a tre volte il minimo INPS, dal 2020 quelli fino a tre volte il minimo. Sola eccezione gli anni tra il 2008 e il 2010 nei quali la copertura al 100% copriva le pensioni fino a 5 volte il minimo. Per tutte le altre pensioni la percentuale di perequazione era ed è inferiore al costo della vita e questo comportava e comporta una perdita in termini reali. Per le pensioni più alte, in alcuni anni si sono aggiunti blocchi totali della perequazione o della perequazione oltre un certo importo. In due occasioni infine sono stati introdotti contributi di solidarietà per le pensioni più elevate. I contributi di solidarietà (**vedi box**) hanno un impatto diverso in quanto i loro effetti si limitano agli anni in cui sono applicati e non hanno effetti permanenti.

Box – Contributo di solidarietà

Un contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più alto è stato introdotto effettivamente due volte. Inizialmente provò a introdurlo con la legge 114/2011 il governo Berlusconi. Un contributo a scaglioni sulla parte di pensione superiore ai 90.000 euro, contributo poi aumentato dalla successiva legge 201/2011 (Monti). Questo contributo fu però dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013 per le motivazioni apportate dalla legge alla sua creazione ("in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica"). La Corte ritenne infatti la norma illegittima, in quanto, non colpendo gli altri redditi da lavoro equiparabili ai trattamenti pensionistici elevati, violava sia il principio di eguaglianza formale che il principio di capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost. La Corte, infatti, considerò il prelievo un tributo. Diversa sorte ebbe invece il contributo di solidarietà introdotto dal governo Letta con la legge 147/2013. Per tre anni a partire dal 2014, la legge stabiliva un contributo di solidarietà a scaglioni, destinato alle relative gestioni previdenziali, sulla parte di pensione eccedente 14 volte il minimo INPS, ossia 91.251 euro annui. In questo caso la Corte respinse le diverse eccezioni di incostituzionalità presentate escludendone la natura tributaria. Il secondo contributo fu introdotto dal governo Conte con la Legge di Bilancio per il 2019. Un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate per la durata di cinque anni. Era un contributo calcolato a scaglioni sulle parti di pensione superiori ai 100.000 euro. Al netto degli effetti fiscali, particolarmente rilevanti per questi importi di pensione, le entrate stimate ammontavano mediamente a 80 milioni di euro all'anno e i pensionati colpiti erano poco di più di 16.000. Tra il contributo "Letta" e quello "Conte", entrambi a scaglioni sulla parte eccedente rispettivamente i 91.000 e i 100.000 euro, le differenze riguardavano inizialmente la durata (tre anni per Letta, 5 anni per Conte) e le percentuali di contribuzione per i diversi scaglioni. Nel primo caso 6% per la quota superiore ai 91.000 euro, 12% per quella oltre i 130.000 e 18% per la parte sopra i 195.000. Nel caso della Legge di Bilancio per il 2019 le percentuali di contribuzione sono 15% per la quota superiore ai 100.000 euro, 25% per quella oltre i 130.000, 30% per la parte sopra i 200.000, 35% per la parte sopra i 350.00 e 40% per la parte sopra i 500.000. Altra differenza era che, mentre il contributo Letta si applicava all'importo complessivo delle pensioni goduto dal singolo pensionato, il contributo Conte non si applicava alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Sulla durata quinquennale è, tuttavia, intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, ha ridotto da 5 a 3 anni il periodo di efficacia della norma. Questo perché la Consulta ha ritenuto sproporzionata la durata quinquennale della decurtazione, perché eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio dello Stato.

La **tabella 1.1** evidenzia gli effetti macro sul bilancio pubblico e sulla spesa pensionistica della minore perequazione ma questo si riflette negativamente sulle singole pensioni o, più correttamente, sui singoli pensionati, dato il “cumulo pensionistico”. Molto diverso è l’effetto del metodo a scaglioni e di quello a fasce, soprattutto quando l’inflazione è alta. Nel metodo a fasce le pensioni non coperte integralmente più sono alte meno sono tutelate da indici di perequazione decrescenti. Nel metodo a scaglioni una loro parte è comunque integralmente coperta. Vediamo nel biennio 2023/24 cosa ha comportato l’applicazione del metodo a fasce introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 rispetto al sistema a scaglioni in vigore nel 2022 e tornato in vigore nel 2025 (**tabella 1.6**).

Tabella 1.6 - Importi di pensione mensili in base ai due sistemi di perequazione

2022	1.500,0	2.000,0	2.500,0	3.500,0	4.500,0	9.000,0
Importi mensili ratei di pensione nel sistema a fasce, legge di bilancio 2022						
2023	1.621,5	2.162,0	2.672,1	3.633,2	4.634,9	9.233,3
2024	1.709,1	2.278,7	2.794,8	3.725,5	4.727,5	9.343,0
Importi mensili ratei di pensione nel sistema a scaglioni, legge 380/2000						
2023	1.621,5	2.162,0	2.682,3	3.712,7	4.773,5	9.546,9
2024	1.709,1	2.278,7	2.812,7	3.863,2	4.966,9	9.933,6
Differenza mensile lorda						
2023	-	-	10,2	79,5	138,6	313,6
2024	-	-	17,9	137,7	239,4	590,6
Differenza mensile al netto del fisco						
2023	-	-	6,1	47,7	76,5	173,2
2024	-	-	10,7	81,9	132,2	326,3
*Irpef nazionale + addizionale regionale base (1,23%) + addizionale comunale 0,5%.						

Nel 2023 le pensioni integralmente coperte rispetto all’inflazione erano quelle fino a 2.101 euro lorde (1.658 al netto dell’IRPEF nazionale). Le pensioni di importo superiore vedevano via via diminuire la copertura al crescere del loro importo fino al 32% (diventato 22% nel 2024) per le pensioni superiori a 5.253 euro lorde (3.529 netti). Nella tabella sono riportati gli importi per alcuni ratei di pensione con i due sistemi e la perdita mensile nel 2023 e nel 2024 dovuta al passaggio dalla perequazione a scaglione a quella a fasce. In valori lordi al termine dei due anni di taglio della perequazione, la pensione pari a 2.500 euro lorde mensili (1.860 nette) ha subito una perdita permanente mensile di 10,7 euro; quella di 3.500 euro (2.460 nette) una perdita permanente mensile di 137,7 euro; quella di 4.500 euro (3.020 nette) una perdita permanente mensile di 239,4 euro; quella di 9.000 euro (5.500 nette) una perdita permanente mensile di 590,6 euro.

Il **punto grave è che non si tratta di una perdita circoscritta ai due anni**, ma di una sottrazione di reddito pensionistico **permanente nel tempo**. Quei valori di minore importo pensionistico indicati per il 2024, infatti, ci saranno anche negli anni successivi. A parziale consolazione dei pensionati colpiti dal cambio di metodo della perequazione, va detto che comunque non tutta la differenza di importo tra i due metodi sarebbe finita nelle loro tasche perché una parte non irrilevante al crescere dell’importo della pensione, sarebbe andata comunque allo Stato attraverso il fisco. In particolare, il carico fiscale aumenta nelle regioni e città dove le aliquote delle addizionali regionale e comunali IRPEF sono nettamente più elevate di quelle considerate nella **tabella 1.6** pari all’1,73%, come a Torino e a Roma, dove, al 43% e al 35% delle aliquote nazionali si aggiunge il 4,1% delle addizionali locali.

È possibile ricostruire la dinamica di diversi importi di pensione nel tempo e valutare così la perdita di valore reale delle pensioni non perequate al 100%. Nella **tabella 1.7** sono considerati sei importi

di pensione del valore annuale e mensile indicato nelle prime due righe, mentre nella terza riga è riportata la collocazione della pensione in termine di minimi INPS nel 1995. L'ultima colonna riporta il valore del FOI, l'indice Istat dei prezzi al consumo usato per determinare il valore della perequazione. Fatto 100 il valore iniziale sono poi riportati i valori degli anni successivi. Il periodo considerato 1995/2024, 30 anni, è piuttosto lungo e certamente non tutte le pensioni hanno questa durata, anche se va considerato che l'età media di pensionamento nel 1995 era molto più bassa di quella attuale e più lungo quindi il periodo di godimento atteso della pensione. Nelle tre righe finali della tavola si riportano comunque le variazioni delle pensioni rispetto alla variazione del FOI per tre diversi intervalli di tempo. Risulta evidente l'effetto negativo crescente sul valore reale della pensione, rispetto al FOI, della perequazione ridotta per le pensioni superiori all'importo minimo integralmente tutelato. L'effetto è contenuto per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo, e poi diventa via via più consistente al crescere della pensione.


Nell'intero periodo, per le pensioni inizialmente comprese tra 5 e 6 volte il minimo la crescita nominale è stata di 13,2 punti inferiore rispetto al FOI; di 27,3 punti in meno per le pensioni inizialmente comprese tra 7 e 8 volte il minimo, di 34,4 punti in meno per le pensioni inizialmente comprese tra 10 e 11 volte il minimo e di 39,6 punti in meno per le pensioni inizialmente comprese tra 21 e 22 volte il minimo. La crescita nominale maggiore delle pensioni fino a 3 volte il minimo rispetto al FOI non è dovuta a una perequazione superiore al 100%, ma al fatto che la perequazione è calcolata sulla base del FOI dell'anno precedente e che quindi in corso d'anno le pensioni più basse possono crescere di più o di meno del FOI a seconda che ci si trovi con una inflazione calante o in crescita.

Tabella 1.7 - Variazione delle pensioni per importo in base alla perequazione

Pensione Annuia 1995	12.000	14.000	23.000	32.000	45.000	90.000	FOI
Rateo Mensile	923	1.077	1.769	2.462	3.462	6.923	
Minimo Inps	<3	>3<4	>5<6	>7<8	>10<11	>21<22	
1995	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1996	105,2	105,1	104,7	104,5	104,4	104,2	103,9
1997	109,2	109,0	108,2	107,9	107,7	107,4	105,7
1998	111,0	110,7	108,2	107,9	107,7	107,4	107,6
1999	113,0	112,6	109,9	109,3	108,7	107,9	109,3
2000	114,7	114,3	111,4	110,5	109,6	108,3	112,1
2001	117,7	117,3	114,1	113,1	112,0	110,6	115,2
2002	120,9	120,4	117,1	115,8	114,6	113,0	117,9
2003	123,8	123,3	119,7	118,3	116,9	115,2	120,9
2004	126,9	126,3	122,6	120,9	119,4	117,5	123,3
2005	129,4	128,8	124,9	123,1	121,5	119,4	125,4
2006	131,6	131,0	126,9	125,0	123,2	121,0	127,9
2007	134,2	133,6	129,3	127,2	125,3	122,9	130,1
2008	136,5	135,9	131,5	129,2	125,3	122,9	134,2
2009	140,9	140,2	135,6	133,0	128,9	126,1	135,2
2010	141,9	141,2	136,6	133,9	129,7	126,9	137,3
2011	144,1	143,4	138,7	135,8	131,4	128,5	141,0
2012	148,0	145,0	139,0	135,8	131,4	128,5	145,3
2013	152,5	146,7	139,5	135,8	131,4	128,5	146,9
2014	154,2	148,3	140,6	136,3	131,8	128,7	147,2
2015	154,5	148,5	140,8	136,4	131,9	128,8	147,2
2016	154,5	148,5	140,8	136,4	131,9	128,8	147,2
2017	154,5	148,5	140,8	136,4	131,9	128,8	148,8
2018	156,2	150,1	142,0	137,1	132,6	129,4	150,4
2019	157,9	151,7	143,2	137,8	133,2	130,0	151,2
2020	158,7	152,5	143,7	138,2	133,5	130,3	151,2
2021	158,7	152,5	143,7	138,2	133,5	130,3	154,0
2022	161,7	155,3	146,4	140,5	135,7	132,3	166,5
2023	174,8	167,9	156,5	145,9	139,7	135,7	175,5
2024	184,2	177,0	163,7	149,6	142,5	137,3	176,9
Minimo Inps 2024	<3	>3<4	>4<5	>6<7	>8<9	>15<16	
Var. %							
2024/1995	84,2	77,0	63,7	49,6	42,5	37,3	76,9
2024/2005	42,4	37,4	31,1	21,5	17,3	15,0	41,1
2024/2010	29,8	25,4	19,8	11,7	9,9	8,2	28,8

Nella **figura 1.1** sono riportati gli stessi dati evidenziando gli andamenti delle pensioni per fasce di importo in base alla perequazione (numeri indici con anno base 1995).

Figura 1.1 - Variazione delle pensioni per importo in base alla perequazione



La distanza tra le linee (i numeri indici delle pensioni) mostra il diverso grado di perequazione tra i singoli importi nel tempo, mentre la distanza con la linea del FOI indica la perdita o meno nel tempo in termini di potere di acquisto. La linea punteggiata mostra l'effetto del contributo di solidarietà sulla pensione più elevata negli anni in cui è stato applicato. Si può dire che la ridotta perequazione per le pensioni superiori a tre/quattro volte il minimo si configura in concreto come un **“contributo di solidarietà annuo permanente”**, la cui entità dipende dal tasso di inflazione. Più questo è alto maggiore è il “contributo di solidarietà” applicato. Variando inoltre le percentuali di perequazione si varia (si aumenta) il contributo di solidarietà applicato. Si può quindi dire che ogni anno le pensioni superiori a quelle totalmente coperte contribuiscono alla sostenibilità finanziaria del sistema Italia attraverso una diminuzione nel tempo del valore reale del loro importo. Una situazione, come vedremo, inaccettabile sia per le pensioni retributive erogate dopo il 2000 e soprattutto per quelle calcolate con il metodo di calcolo contributivo. Ridurre la perequazione a queste pensioni, o a queste parti di pensione, non ha alcuna giustificazione.

3.1 Ulteriori calcoli delle “svalutazioni”

Considerando le mancate indicizzazioni (le svalutazioni delle pensioni) patite dalle pensioni fino al 2022, giusto per dare un'idea numerica della enorme svalutazione delle pensioni **negli undici anni dal 2012 al 2022**, nei quali tutti i governi che si sono succeduti⁵ dal governo Monti in poi (Letta,

⁵ Governo Monti dal 16.11.2011 al 28.04.2013; governo Letta dal 28.04.2013 al 21.02.2014; governo Renzi dal 22.02.2014 al 12.12.2016; governo Gentiloni dal 12.12.2016 al 01.06.2018; governo Conte 1 (M5S + Lega) dal

Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2, tutti con inflazioni modeste o nulle) hanno utilizzato il criterio della “rivalutazione a fasce” che abbate pesantemente la rivalutazione, fino al ripristino del sistema a scaglioni applicato dal governo Draghi nel 2022, sono state elaborata la **tabella 1.8** che confronta la rivalutazione a fasce o scaglioni rispetto al 100% dell’inflazione e la **tabella 1.8 bis** che confronta la rivalutazione a fasce rispetto a quella a scaglioni e ne calcolano le perdite. Nella **tabella 1.8** sono state calcolate le perdite subite applicando la normativa a fasce o scaglioni adottata dai vari governi tra il 2012 e il 2022, **rispetto alla rivalutazione dell’intero importo al 100% dell’inflazione**. Nei primi 11 anni che hanno preceduto il governo Meloni, le pensioni oltre 10 volte il minimo (5.500 euro lordi il mese nel 2012 pari a circa 3.400 euro netti) hanno perso rispetto a un’inflazione totale (2012-2022) pari all’11,6%, **poco più del 9%**. **Nei successivi tre anni, 2023-2025 con l’avvento del governo Meloni, complice un’inflazione balzata nel triennio al 14,3% (8,1% + 5,4% + 0,8%), le perdite subite si attestano a circa il 12%, che sommate alle precedenti hanno comportato una svalutazione delle pensioni di oltre il 21% nell’arco di 14 anni**. In termini assoluti la quantificazione delle perdite e del loro trascinarsi cumulativo fino al 2025 comporta cifre considerevoli pari a oltre 96mila euro per una pensione lorda da 5.500 euro lordi mensili, 132.600 euro per una pensione da 7.500 euro lordi mensili e quasi 178mila euro per una pensione da 10.000 euro lordi mensili (circa 6.000 netti).

Tabella 1.8 - Perdite del potere d'acquisto tra il 2012 e il 2022 (da Monti a Draghi) e tra il 2023 e il 2025 (governo Meloni) per rivalutazioni applicate a fasce o scaglioni, rispetto alla rivalutazione al 100% dell'inflazione sull'intero importo, (esempi di quattro redditi pensionistici superiori a 4 volte il minimo, decorrenti dal 2011) e calcolo delle perdite cumulate dal 2012 al 2022 e nel triennio 2023-2025

Minimo 2010 € 460,97			Rivalutaz. 1,6%			Minimo 2011 468,35			Rivalutaz. 2,7%			Minimo 2012 481,00			Rivalutaz. 3,0%			Minimo 2013 495,43			Rivalutaz. 1,10%			Minimo 2014 500,88			Rivalutaz. 0,20%			Minimo 2015 501,89			Rivalutaz. 0,0%		
2011			2012			2013			2014			2015			2016																				
Redditi pensionistici con decorrenza 2011	Reddito pensionistico del 2011 al netto IRPEF	Reddito pensionistico del 2011 al lordo IRPEF	Fasce (Gov. Monti)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2012	Fasce (Gov. Monti)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2013	Fasce (Gov. Letta)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2014	Fasce (Gov. Renzi)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2015	Fasce (Gov. Gentiloni)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2016																		
Tra 5 e 6 v. TM	1.800	2.500	2.507	2.574	880	2.514	2.652	1.786	2.528	2.681	1.986	2.531	2.686	2.022	2.531	2.686	2.022																		
Tra 11 e 12 v. TM	3.580	5.500	5.500	5.649	1.930	5.500	5.818	4.133	5.513	5.882	4.795	5.518	5.894	4.884	5.518	5.894	4.884																		
Tra 16 e 17 v. TM	4.800	7.500	7.500	7.703	2.632	7.500	7.934	5.636	7.513	8.021	6.601	7.520	8.037	6.722	7.520	8.037	6.722																		
Tra 21 e 22 v. TM	6.000	10.000	10.000	10.270	3.510	10.000	10.578	7.515	10.013	10.694	8.858	10.022	10.716	9.019	10.022	10.716	9.019																		
Minimo 2016 501,89			Rivalutaz. 0,0%			Minimo 2017 501,89			Rivalutaz. 1,10%			Minimo 2018 507,42			Rivalutaz. 1,10%			Minimo 2019 513,01			Rivalutaz. 0,5%			Minimo 2020 515,58			Rivalutaz. 0,0%			Minimo 2021 515,58			Rivalutaz. 1,9%		
2017			2018			2019			2020			2021			2022																				
Fasce (Gov. Gentiloni)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2017	Fasce (Gov. Conte 1 MSS + Lega)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2018	Fasce (Gov. Conte 2 MSS + PD)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2019	Fasce (Gov. Conte 2 MSS + PD)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2020	Fasce (Gov. Conte 2 MSS + PD)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2021	Scaglioni (Gov. Draghi che sconta perdite Gov. precedenti)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2022																		
2.531	2.686	2.022	2.545	2.716	2.226	2.559	2.746	2.425	2.566	2.759	2.517	2.566	2.759	2.517	2.614	2.812	2.577																		
5.518	5.894	4.884	5.545	5.959	5.371	5.570	6.024	5.906	5.581	6.054	6.153	5.581	6.054	6.153	5.672	6.169	6.468																		
7.520	8.037	6.722	7.557	8.125	7.387	7.590	8.215	8.117	7.605	8.256	8.453	7.605	8.256	8.453	7.725	8.413	8.937																		
10.022	10.716	9.019	10.072	10.834	9.906	10.116	10.953	10.879	10.136	11.008	11.328	10.136	11.008	11.328	10.292	11.217	12.023																		
Minimo 2022 525,38			Rivalutaz. 8,10%			Minimo 2023 567,94			Rivalutaz. 5,4%			Minimo 2024 598,61			Rivalutaz. 0,8%																				
2023			2024			2025																													
Fasce (Gov. Meloni)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2023	Fasce (Gov. Meloni)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2024	Scaglioni (Gov. Meloni)	Rivalutazione integrale al 100% su tutto l'importo	Perdita annua del 2025	Reddito pensionistico del 2011 al lordo IRPEF (euro)	Totale perdite periodo 2012-2022 (euro)	Indice 2022 Fasce Gov. 2012-2022. Base 100=reddito pens. 2011	N.I. 2022 rivalutaz. Integrale al 100%. Base 100= reddito pens. 2011	Totale perdite triennio 2023-2025 (euro)	N.I. 2025 Fasce Meloni. Base 100= reddito pens. 2011	N.I. 2025 rivalutaz. Integrale al 100%. Base 100= reddito pens. 2011	Totale perdite per mancata rivalutazione 2012-2025 (euro)	Totale periodo: perdita del potere acquisto in %																		
2.726	3.040	4.079	2.804	3.204	5.198	2.826	3.229	5.241	2.500	22.979	104,54	112,47	14.519	113,04	129,17	37.498	16,13																		
5.819	6.669	11.053	5.888	7.029	14.836	5.929	7.085	15.037	5.500	55.563	103,12	112,17	40.926	107,79	128,82	96.489	21,03																		
7.925	9.094	15.193	8.020	9.585	20.353	8.073	9.662	20.652	7.500	76.382	103,00	112,17	56.198	107,64	128,82	132.579	21,18																		
10.559	12.125	20.366	10.684	12.780	27.248	10.754	12.882	27.672	10.000	102.405	102,92	112,17	75.286	107,54	128,82	177.692	21,29																		

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

La **tabella 1.8 bis** confronta per il periodo 2012-2025 la rivalutazione applicata “a fasce” dai vari governi, rispetto a quella “a scaglioni” adottata da Draghi; si può verificare che il governo Meloni in un solo triennio, 2023-2025, **è riuscito a quasi raddoppiare, tra l’8% e il 9%, le perdite annue per mancata indicizzazione, rispetto alle perdite annue subite negli 11 anni precedenti, tra il 5% e il 7% (cfr. perdita annua del 2022 con quella del 2025)**. Come già evidenziato, una perdita del potere reale d’acquisto e di valore della pensione è irrecoverabile e il pensionato se la trascinerà a vita aumentando progressivamente le sue perdite (**figura 1.2**).

01.06.2018 al 04.09.2019; governo Conte 2 (MSS + PD) dal 05.09.2019 al 12.02.2021; governo Draghi dal 13.02.2021 al 21.10.2022; governo Meloni dal 22.10.2022.

Confrontando gli effetti dei due metodi di rivalutazione a fasce e a scaglioni, le rendite che valevano 2.500 euro lordi nel 2012 perdono, nel periodo 2012-2025, oltre 25mila euro, cioè oltre i 2/3 di un'annualità; quelle da 5.500 euro lordi più di 57mila euro, pari a circa i 3/4 di un'annualità; poco più di 74mila per le pensioni da 7.500 euro lordi, pari al 70,6% di un'annualità, e quasi 138mila per quelle da 10 mila euro lordi, che perdono il 98,7% di un'intera annualità.

Tabella 1.8 bis - Perdite del potere d'acquisto tra il 2012 e il 2022 e tra il 2023 e il 2025 (governi da Monti a Meloni) per rivalutazioni applicate a fasce o scaglioni, rispetto alla rivalutazione a scaglioni adottata da Draghi (esempi di quattro redditi pensionistici superiori a 4 volte il minimo, decorrenti dal 2011) e calcolo delle perdite cumulate dal 2012 al 2022 e perdita triennio 2023-2025

Minimo 2010 € 460,97			Rivalutaz. 1,6%			Minimo 2011 € 468,35			Rivalutaz. 2,7%			Minimo 2012 € 481,00			Rivalutaz. 3,0%			Minimo 2013 € 495,43			Rivalutaz. 1,1%			Minimo 2014 € 500,88			Rivalutaz. 0,2%			Minimo 2015 € 501,89			Rivalutaz. 0,0%		
2011			2012			2013			2014			2015			2016																				
Redditi pensionistici con decorrenza 2011	Reddito pensionistico del 2011 al netto IRPEF	Reddito pensionistico del 2011 al lordo IRPEF	Fasce (Gov. Monti)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2012	Fasce (Gov. Monti)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2013	Fasce (Gov. Letta)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2014	Fasce (Gov. Renzi)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2015	Fasce (Gov. Gentiloni)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2016																		
	Tra 5 e 6 v. TM	1.800	2.500	2.507	2.572	849	2.514	2.587	951	2.528	2.615	1.130	2.531	2.620	1.163	2.531	2.620	1.163																	
Tra 11 e 12 v. TM	3.580	5.500	5.500	5.626	1.637	5.500	5.640	1.824	5.513	5.693	2.341	5.518	5.703	2.402	5.518	5.703	2.402																		
Tra 16 e 17 v. TM	4.800	7.500	7.500	7.666	2.163	7.500	7.685	2.409	7.513	7.755	3.145	7.520	7.768	3.223	7.520	7.768	3.223																		
Tra 21 e 22 v. TM	6.000	10.000	10.000	10.217	2.821	10.000	10.463	6.025	10.013	10.556	7.059	10.022	10.573	7.163	10.022	10.573	7.163																		
Minimo 2016 501,89			Rivalutaz. 0,0%			Minimo 2017 501,89			Rivalutaz. 1,1%			Minimo 2018 507,42			Rivalutaz. 1,1%			Minimo 2019 513,01			Rivalutaz. 0,5%			Minimo 2020 515,58			Rivalutaz. 0,0%			Minimo 2021 515,58			Rivalutaz. 1,9%		
2017			2018			2019			2020			2021			2022																				
Fasce (Gov. Gentiloni)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2017	Fasce (Gov. Conte 1 MSS + Lega)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua del 2018	Fasce (Gov. Conte 2 MSS + PD)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2019	Fasce (Gov. Conte 2 MSS + PD)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2020	Fasce (Gov. Conte 2 MSS + PD)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2021	Scaglioni Draghi (Gov. Draghi che sconta perdite Gov. precedenti)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2022																		
	2.531	2.620	1.163	2.545	2.648	1.346	2.559	2.676	1.524	2.566	2.693	1.649	2.566	2.693	1.649	2.614	2.742	1.673																	
5.518	5.703	2.402	5.545	5.756	2.741	5.570	5.810	3.124	5.581	5.862	3.650	5.581	5.862	3.650	5.672	5.956	3.702																		
7.520	7.768	3.223	7.557	7.838	3.655	7.590	7.909	4.146	7.605	7.957	4.566	7.605	7.957	4.566	7.725	8.081	4.631																		
10.022	10.573	7.163	10.072	10.667	7.734	10.116	10.761	8.385	10.136	10.856	9.360	10.136	10.856	9.360	10.292	11.022	9.493																		
Minimo 2022 525,38			Rivalutaz. 8,1%			Minimo 2023 567,4			Rivalutaz. 5,4%			Minimo 2024 598,61			Rivalutaz. 0,8%																				
2023			2024			2025			2012-2022			2023-2025			2012-2025																				
Fasce (Gov. Meloni)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2023	Fasce (Gov. Meloni)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2024	Scaglioni (Gov. Meloni)	Scaglioni Draghi 100% 4 v.; 90% 4-5 v.; 75% oltre 5 v.	Perdita annua 2025	Reddito pensionistico del 2011 al lordo IRPEF (euro)	Totale perdite periodo 2012-2022 (euro)	N.I. 2022 Fasce Gov 2012-2022 Base 100= reddito pens. 2011	N.I. 2022 Scaglioni Base 100= reddito pens. 2011	Totale perdite triennio 2023-2025 (euro)	N.I. 2025 Fasce Meloni Base 100= reddito pens. 2011	N.I. 2025 Scaglioni Base 100= reddito pens. 2011	Totale perdite per mancata rivalutazione a scaglioni 2012-2025 (euro)	Totale periodo: perdita del potere acquisto in %																		
	2.726	2.958	3.016	2.804	3.113	4.017	2.826	3.137	4.041	2.500	14.259	104,54	109,69	11.075	113,04	125,48	25.334	12,44																	
5.819	6.377	7.256	5.888	6.670	10.173	5.929	6.716	10.234	5.500	29.876	103,12	108,30	27.664	107,79	122,11	55.540	14,31																		
7.925	8.631	9.171	8.020	9.016	12.950	8.073	9.075	13.028	7.500	38.952	103,00	107,75	35.149	107,64	121,00	74.101	13,36																		
10.559	11.741	15.366	10.684	12.251	20.375	10.754	12.330	20.497	10.000	81.725	102,92	110,22	56.238	107,54	123,30	137.963	15,77																		

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Confrontando le due **tabelle 1.8 e 1.8 bis**, si può notare nel periodo in esame la differenza di perdita del potere d'acquisto generata dalla normativa **a fasce sia rispetto all'inflazione applicata al 100% sull'intero importo (metodo più favorevole), che ammonta a circa il 21% (tab. 1.8), sia la differenza tra le due rivalutazioni ridotte, quella "a fasce" (metodo più sfavorevole) e quella "a scaglioni" (metodo intermedio), di cui alla tabella 1.8 bis, dove la perdita si riduce a circa il 14-15%. In termini percentuali, alla perdita di potere d'acquisto già subita nei primi 11 anni, pari a circa il 5-7%, nell'ipotesi della differenza tra le due normative "a fasce" e "a scaglioni" il governo Meloni, negli anni 2023-2025, aggiunge un ulteriore 8-9%, nonostante sia esplosa un'inflazione triennale del 14,3%, che avrebbe dovuto scongiurare una svalutazione a fasce con esiti così pesanti**, che, anche per l'effetto trascinarsi, si sommano alle già pesanti perdite di potere di acquisto subite negli anni precedenti e successivi al 2012, come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo. Insomma, nei prossimi 10 anni questi pensionati meritevoli, oltre a sobbarcarsi il grosso dei 56 miliardi di IRPEF che gravano sulle pensioni si vedranno ingiustamente defraudati di altri **45 miliardi** circa. Negli anni, gli importi pensionistici analizzati non hanno perso valore tutti nello stesso modo: i pensionati che nel periodo dal 2012 al 2025 sono stati danneggiati percentualmente di più dai vari governi, per la mancata rivalutazione a scaglioni, sono quelli da 5.500 euro mensili lordi (importo che nel 2011 si collocava poco al di sotto delle 12 volte il trattamento minimo, pari a euro 468,35 mensili), i quali perdono circa il 14,31% di potere d'acquisto e oggi il suo valore è talmente sceso da collocarsi di poco sopra le 9 volte il minimo del 2025 (euro 603,40 mensili); i pensionati che nel 2011

percepivano 10.000 euro mensili lordi (sopra 21 volte il minimo del 2011) perdono il 15,77% del potere di acquisto, scendendo a 18 volte il trattamento minimo del 2025.

La **figura 1.2** evidenzia visivamente la perdita del valore della pensione, prodotta dal confronto tra l'adozione della normativa a scaglioni Draghi (linee in blu), rispetto alla rivalutazione a fasce adottata dai governi succedutosi dal 2012 fino al 2021, compresa l'ultima normativa a fasce del 2023-2024 del governo Meloni in Legge di Bilancio (linea rossa) ⁶.

Figura 1.2 – Perdita del valore delle pensioni negli anni 2012 e 2025: confronto tra le rivalutazioni adottate dai governi Monti-Letta-Renzi-Conte 1-2-Meloni, rispetto, per l'intero periodo, alla normativa base (a scaglioni) e alla rivalutazione al 100% dell'inflazione sull'intero importo



Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Si consideri che la perdita di potere d'acquisto delle pensioni evidenziata nella **figura 1.2** è ancora maggiore di quanto indicato nella linea blu, perché anche la norma applicata dal governo Draghi prevedeva che per lo scaglione oltre 4 volte il minimo la rivalutazione sarebbe stata pari al 90% dell'inflazione e per quello oltre 5 volte il minimo, al 75%. È stata, quindi, calcolata una terza curva (linea verde), i cui dati sono mostrati nella **tabella 1.8**, riguardante l'ipotesi di rivalutazione al 100% dell'intero importo pensionistico. È evidente come la perdita di potere d'acquisto aumenta all'aumentare del valore della pensione. Per un migliore confronto nelle tabelle che seguono sono stati calcolati anche i Numeri Indice ponendo come base = 100 gli importi 2011 di partenza: 2.500, 5.500, 7.500 e 10.000 euro mensili lordi.

⁶ Governo Monti dal 16.11.2011 al 28.04.2013; governo Letta dal 28.04.2013 al 21.02.2014; governo Renzi dal 22.02.2014 al 12.12.2016; governo Gentiloni dal 12.12.2016 al 01.06.2018; governo Conte 1 (M5S + Lega) dal 01.06.2018 al 04.09.2019; governo Conte 2 (M5S + PD) dal 05.09.2019 al 12.02.2021; governo Draghi dal 13.02.2021 al 21.10.2022; governo Meloni dal 22.10.2022.

3.2 Gli effetti della “svalutazione” nell’ultimo triennio

Già nella prima parte abbiamo visto le dimensioni delle perdite delle pensioni in termini reali per gli anni 2012-2025; in questa parte ripetiamo l’esercizio di **tabella 1.8 bis**, riproponendo dal 2023 al 2035 la perdita delle pensioni oltre 4 volte il minimo (pensioni questa volta decorrenti dal 2022 di importo mensile lordo rispettivamente pari a euro 2.500, euro 5.500, euro 7.500 ed euro 10.000), incorporando anche la perdita di questo ultimo triennio (rivalutazione applicata a fasce nel 2023 e 2024 e “a scaglioni” nel 2025), contro una rivalutazione simulata sempre a scaglioni (sperando che non si passi più a fasce) dal 2023 in poi e ipotizzando, dal 2026 al 2035 un’inflazione molto prudenziale del 2% annua (**tabella 1.9**). Come si vede anche dai numeri indice (base = 100 nel 2022) e dagli stessi quattro importi di pensione decorrenti dal 2022 (2.500, 5.500, 7.500 e 10.000 euro mensili lordi), l’effetto negativo della rivalutazione a fasce rispetto a quella per scaglioni, adottata dal governo Meloni, colpisce profondamente le pensioni superiori a 10 volte il minimo che si svalutano rispetto alla legge base numero 448/98, come modificata dalla legge n. 160/2019 (rivalutazione per scaglioni 100% 90% 75%), di circa il 4 – 4,4% in soli due anni a seconda degli importi, ed esplica l’effetto nefasto di trascinarsi per tutta la vita. Nella simulazione, prudenzialmente calcolata con inflazione al 2%, nei successivi 10 anni di vita della pensione da oggi fino al 2035, l’importo pensionistico da 5.500 euro mensili lordi (**3.580 euro netti**), per i meccanismi messi in atto, è quello più danneggiato; infatti, **perde in 13 anni quasi il 12% del potere d’acquisto della pensione, con un danno cumulato di oltre 92mila euro lordi**.

Si è, infine, provveduto nella **tabella 1.9 bis** a calcolare sulle stesse pensioni considerate prima e decorrenti dal 2022, l’effetto “puro” della normativa Meloni trascinato per tutti gli anni dal 2023 al 2035, grazie al confronto con la rivalutazione riconosciuta al 100% su tutto l’importo pensionistico. Si nota come, nei tre anni dal 2023 al 2025, **gli importi dai 5.500 euro in su abbiano perso circa il 10,3% del loro valore rispetto all’inflazione e come il successivo trascinarsi decennale valga un ulteriore 5,4% - 6,8%, con un effetto finale di svalutazione del 16-17%, al termine dei 10 anni proiettati**. Il danno stimato in valori assoluti, nei 13 anni successivi alla decorrenza, è veramente considerevole, fino a raggiungere quasi 215mila euro per la pensione da 10.000 euro lordi mensili.

Ci sono poi i casi delle pensioni IVS calcolate col sistema “misto” o “contributivo puro”, i cui **importi complessivi all’1.1.2025 ammontano a oltre 80,7 miliardi di euro**, che rappresentano quasi il 40% dell’importo complessivo erogato per le pensioni in vigore nel settore privato (**figura 1.3**).

Tabella 1.9 - La svalutazione dei redditi pensionistici superiori a 4 volte il minimo nel triennio, dal 2023 al 2025, che considera gli effetti negativi della perequazione a fasce nel 2023 e 2024 rispetto alla rivalutazione a scaglioni e ipotizza un'inflazione del 2% nel decennio 2026-2035

Minimo 2021 € 515,58			Rivalutaz. 1,9%			Minimo 2022 € 525,38			Rivalutaz. 8,1%			Minimo 2023 € 567,94			Rivalutaz. 5,4%			Minimo 2024 € 598,61			Rivalutaz. 0,8%			Minimo 2025 € 603,40			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2026 € 615,47 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)		
2022			2023			2024			2025			2026			2027																				
Redditi pensionistici con decorrenza 2022	Redditi pensionistici al netto IRPEF	Redditi pensionistici al lordo IRPEF	Scaglioni (normativa Draghi)	Fasce (Gov. Meloni)	Perdita annua 2022	Scaglioni (normativa Draghi)	Fasce (Gov. Meloni)	Perdita annua 2023	Scaglioni (normativa Draghi)	Fasce (Gov. Meloni)	Perdita annua 2024	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni con perdite fasce (Gov. Meloni)	Perdita annua 2025	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2026	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2027															
Tra 4 e 5 v. TM	1.800	2.500	2.699	2.672	353	2.843	2.795	623	2.865	2.817	628	2.921	2.872	639	2.979	2.929	650	2.979	2.929	650															
Tra 10 e 11 v. TM	3.580	5.500	5.883	5.643	3.126	6.157	5.710	5.811	6.199	5.749	5.846	6.306	5.849	5.933	6.528	5.951	7.491	6.528	5.951	7.491															
Tra 14 e 15 v. TM	4.800	7.500	8.005	7.694	4.032	8.364	7.786	7.516	8.420	7.838	7.562	8.560	7.969	7.675	8.702	8.103	7.790	8.702	8.103	7.790															
Tra 19 e 20 v. TM	6.000	10.000	10.656	10.259	5.164	11.123	10.381	9.649	11.196	10.449	9.706	11.377	10.619	9.852	11.562	10.793	10.000	11.562	10.793	10.000															
Minimo 2027 € 627,78 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2028 € 640,33 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2029 € 653,14 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2030 € 666,20 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2031 € 679,53 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2032 € 693,12 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)		
2028			2029			2030			2031			2032			2033																				
Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2028	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2029	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2030	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2031	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2032	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2033																		
3.036	2.985	666	3.096	3.044	678	3.157	3.104	690	3.219	3.165	703	3.282	3.227	715	3.347	3.291	728																		
6.640	6.055	7.604	6.754	6.161	7.718	6.871	6.268	7.833	6.989	6.377	7.951	7.109	6.489	8.070	7.232	6.602	8.191																		
8.847	8.239	7.907	8.995	8.377	8.026	9.145	8.518	8.146	9.297	8.661	8.268	9.452	8.807	8.392	9.610	8.955	8.518																		
11.750	10.969	10.150	11.941	11.148	10.302	12.135	11.331	10.457	12.332	11.516	10.613	12.533	11.704	10.773	12.737	11.896	10.934																		
Minimo 2033 € 706,98 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2034 € 721,12 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			2023-2025			2026-2035			2023-2035																	
Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2034	Scaglioni (normativa Draghi)	Scaglioni sconta perdite fasce Meloni 23-24	Perdita annua 2035	Reddito pensionistico del 2022 al lordo IRPEF	Totale perdite periodo 2023-2025 (euro)	Numero Indice 2025 Fasce Meloni Base 100= reddito pens. 2022	Numero Indice 2025 Scaglioni. Base 100= reddito pens. 2022	Totale perdite periodo 2026-2035 (euro)	Numero Indice 2035 Scaglioni. Base 100= reddito pens. 2022	Totale perdite per mancata rivalutazione 2023-2035 (euro)	Totale periodo: perdita del potere acquisto in %																						
3.413	3.356	741	3.480	3.422	755	2.500	1.604	106,89	107,97	6.966	136,89	139,21	8,570																						
7.357	6.717	8.314	7.484	6.834	8.439	5.500	14.783	102,59	106,96	77.545	136,07	92.328	11,800																						
9.770	9.105	8.646	9.934	9.258	8.775	7.500	19.110	102,59	106,73	123.45	132,45	101.253	9,900																						
12.944	12.091	11.098	13.155	12.288	11.265	10.000	24.519	102,59	106,56	105.443	122,88	131,55	8,67																						

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. (*) Valore rivalutazione stimato al 2% dal 2026 al 2035. (**) Importo del Trattamento Minimo stimato dal 2027 al 2035

Tabella 1.9 bis - Calcolo della perdita di valore, per quattro casi di redditi pensionistici superiori a 4 volte il minimo, inglobando gli effetti negativi delle rivalutazioni del governo Meloni nel triennio 2023-2025, rispetto alla rivalutazione per intero, al 100%, del tasso di inflazione, proiettate per un ulteriore decennio dal 2026 al 2035 (ipotesi di inflazione del 2,0% annua dal 2026 al 2035)


Minimo 2021 € 515,58			Rivalutaz. 1,9%			Minimo 2022 € 525,38			Rivalutaz. 8,1%			Minimo 2023 € 567,94			Rivalutaz. 5,4%			Minimo 2024 € 598,61			Rivalutaz. 0,8%			Minimo 2025 € 603,40			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2026 € 615,47 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)		
2022			2023			2024			2025			2026			2027																				
Redditi pensionistici con decorrenza 2022	Reddito pensionistico del 2022 al netto IRPEF	Reddito pensionistico del 2022 al lordo IRPEF	100% inflazione intero importo	Fasce (Gov. Meloni)	Perdita annua del 2023	100% inflazione intero importo	Fasce (Gov. Meloni)	Perdita annua del 2024	100% inflazione intero importo	Scaglioni che trascinano perdite da fasce 2023-24 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2025	100% inflazione intero importo	Scaglioni che trascinano perdite da fasce 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2026	100% inflazione intero importo	Scaglioni che trascinano perdite da fasce 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2027																		
Tra 4 e 5 v. TM	1.800	2.500	2.703	2.672	395	2.848	2.795	698	2.871	2.817	707	2.929	2.872	732	2.987	2.929	757																		
Tra 10 e 11 v. TM	3.580	5.500	5.946	5.643	3.938	6.267	5.710	7.241	6.317	5.749	7.375	6.443	5.849	7.716	6.572	5.951	8.067																		
Tra 14 e 15 v. TM	4.800	7.500	8.108	7.694	5.370	8.545	7.786	9.873	8.614	7.838	10.083	8.786	7.969	10.614	8.962	8.103	11.161																		
Tra 19 e 20 v. TM	6.000	10.000	10.810	10.259	7.160	11.394	10.381	13.165	11.485	10.449	13.468	11.715	10.619	14.237	11.949	10.793	15.028																		
Minimo 2027 € 627,78 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2028 € 640,33 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2029 € 653,14 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2030 € 666,20 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2031 € 679,53 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2032 € 693,12 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)		
2028			2029			2030			2031			2032			2033																				
100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2028	100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2029	100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2030	100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2031	100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2032	100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2033																		
3.047	2.985	806	3.108	3.044	833	3.170	3.104	861	3.233	3.165	889	3.298	3.227	919	3.364	3.291	949																		
6.703	6.055	8.428	6.837	6.161	8.798	6.974	6.268	9.180	7.114	6.377	9.572	7.256	6.489	9.975	7.401	6.602	10.389																		
9.141	8.239	11.723	9.324	8.377	12.302	9.510	8.518	12.897	9.700	8.661	13.510	9.894	8.807	14.140	10.092	8.955	14.788																		
12.188	10.969	15.842	12.432	11.148	16.681	12.680	11.331	17.544	12.934	11.516	18.432	13.193	11.704	19.346	13.456	11.896	20.287																		
Minimo 2033 € 706,98 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			Minimo 2034 € 721,12 (**)			Rivalutaz. 2,0% (*)			2023-2025			2026-2035			2023-2035																	
100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2034	100% inflazione intero importo	100% inflazione intero importo, che ingloba normativa 2023-25 del Gov. Meloni	Perdita annua del 2035	Reddito pensionistico del 2022 al lordo IRPEF	Totale perdite del triennio normativa Meloni 2023-2025 (euro)	Numero Indice 2025 con normativa Meloni triennio 2023-2025 Base 100= reddito pens. 2022	N.I. 2025 inflazione 100% su intero importo. Base 100= reddito pens. 2022	Totale perdite periodo 2026-2035, inglobando perdite 23-25 della normativa Meloni (euro)	Numero Indice 2035, inglobando perdite normativa Meloni 2023-2025 Base 100= reddito pens. 2022	Totale perdite 2023-2035 inglobando la mancata rivalutazione al 100% della normativa Meloni (euro)	Totale periodo: perdita del potere acquisto in %																						
3.431	3.356	980	3.500	3.422	1.012	2.500	1.800	112,7	114,8	8.738	136,9	140,0	10.538	3,1																					
7.549	6.717	10.814	7.700	6.834	11.252	5.500	18.554	104,5	114,8	94.190	124,3	140,0	112.744	15,7																					
10.294	9.105	15.454	10.500	9.258	16.140	7.500	25.327	104,5	114,8	132.728	123,4	140,0	158.056	16,6																					
13.726	12.091	21.255	14.000	12.288	22.250	10.000	33.793	104,5	114,8	180.901	122,9	140,0	214.695	17,1																					

Gli importi liquidati in regime misto o contributivo sono destinati ad aumentare sempre più negli anni con la corrispondente estinzione delle pensioni retributive. Gli 80,7 miliardi appartengono a pensioni

o parti di esse, calcolate col metodo contributivo attraverso *i coefficienti che trasformano il montante in rendita*, in pagamento nel 2025; in tale regime lo Stato promette di restituire, per tutta la durata della vita una volta andati in pensione, l'equivalente dei contributi versati dai lavoratori, sotto forma di rendita mensile rivalutata all'inflazione, invece, lo Stato sta già erodendo la rendita ai pensionati.

Considerando che il sistema contributivo è entrato in vigore 27 anni fa (1996), un pensionato di vecchiaia anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità, se uomo, sulla base del calcolo misto ha contribuito per 26 anni con calcolo contributivo, pari al 60,5% della anzianità totale, e al più 17 anni pari al 39,5% dell'anzianità totale con calcolo retributivo mentre un pensionato di vecchiaia potrebbe essere andato in pensione con calcolo contributivo puro, con 26 anni di anzianità e 67 di età. In entrambi i casi la mancata rivalutazione della quota o dell'intera pensione contributiva va a intaccare il potere d'acquisto della pensione e di conseguenza erode in tutto o in parte la contribuzione versata, che formava il montante finale accumulato, abbassando nei fatti *il valore del coefficiente di trasformazione attribuito al pensionamento*, come se il pensionato fosse andato in pensione in età più giovane. Questa pratica iniqua dei governi di fare cassa abbattendo il valore reale delle pensioni *rappresenta una grave distorsione delle regole del sistema contributivo*, che ingenera una pericolosa sfiducia nello Stato soprattutto tra coloro che versano più contributi e più tasse nell'illusione di garantirsi una vecchiaia economicamente serena nella fase più difficile della vita.

Figura 1.3 - Numero e importi complessivi delle pensioni IVS vigenti al 1.1.2025 per regime di liquidazione, settore privato



Fonte: INPS, archivio pensioni delle gestioni INPS al 1.1.2025

Inoltre, va tenuto presente che l'INPS versa annualmente al pensionato solo una piccola percentuale del montante che oscilla tra il 4,2% e 6,5%, espressa tecnicamente dal coefficiente di trasformazione in rendita, aggiornato ogni biennio, attribuito in base all'età posseduta al momento del pensionamento e alla corrispondente speranza di vita residua (il cosiddetto divisore). Nel regime a ripartizione, la parte residua del montante non ancora versata al pensionato, è utilizzata, assieme ai contributi degli altri lavoratori, per pagare le annualità di pensioni in essere, mentre teoricamente avrebbe potuto produrre, se capitalizzata effettivamente, ulteriori rendimenti a favore del pensionato. Quindi abbattere la rivalutazione delle pensioni, che rimane sempre una pratica iniqua, oggi appare ancora più ingiustificato e arbitrario. Va inoltre considerato che agli oltre 29.000 pensionati (stima INPS) con importo superiore a 7.026 euro lordi (circa 4.600 euro netti), è stato chiesto per i tre anni dal 2014 al 2016 un *contributo di solidarietà* (governi Letta, Renzi e Gentiloni, che inoltre hanno tagliato la rivalutazione, con recupero inflazionistico nel 2014 di 13,08 euro mensili lordi, nel 2015 riconosciuto a fasce l'aliquota dello 0,09% - sull'intero importo - e nel 2016 nessuna rivalutazione). Se il

pensionato apparteneva anche ad uno dei 4 Fondi INPS a contabilità separata (telefonici, elettrici, trasporti, Inpdai) o al Fondo volo, potrebbe aver pagato un ulteriore 1% sulla maggior quota di pensione derivante da anzianità ante 1995. Un altro **contributo di solidarietà triennale**, dal 2019 al 2021, è stato chiesto per la seconda volta a una platea ancora più ristretta di circa 16.000 pensionati con importi superiori a circa 7.700 euro mensili lordi, a cui nel 2019 è stata rivalutata la pensione a fasce solo per uno 0,44% nel 2020, per uno 0,2% e nessuna rivalutazione nel 2021. Questi pensionati hanno subito un'ulteriore tassazione progressiva, che si è andata ad aggiungere all'aliquota marginale del 43% e alle addizionali, **ottenendo così nella pratica aliquote fiscali del 49%, del 55% e del 61%**. Da quanto finora esaminato possiamo dedurre che per i pensionati con importi oltre le 4 volte il minimo (2.394 euro mensili lordi), non valgono le regole dei lavoratori attivi cui viene salvaguardato, almeno in gran parte, il potere d'acquisto delle retribuzioni con i rinnovi contrattuali e gli ulteriori benefit (cuneo fiscale, buoni pasto, ecc.), mentre questi pensionati, circa 3,5 milioni, non hanno nemmeno diritto al pieno recupero del potere d'acquisto del proprio reddito pensionistico e soprattutto, con i tagli iniziali insiti nelle modalità di calcolo della pensione e i continui tagli, probabilmente non recuperano neppure i propri contributi versati come promesso. Una logica al contrario!

4. Perequazione e fisco

Come si è visto il discorso perequazione si intreccia con il discorso fiscale. Se guardiamo il grafico e immaginassimo di annullare le distanze tra le curve del FOI e quelle delle pensioni con perequazione ridotta dandone una rivalutazione piena, non restituiremmo ai pensionati tutta la differenza indicata nel grafico perché interverrebbe il fisco a prendersi una bella fetta di quell'aumento; infatti, come si vede dalla **tabella 1.10**, con il taglio della perequazione il governo nel 2023 taglia la spesa pensionistica di 3,5 miliardi, ma incassa 1,4 miliardi in meno dalle pensioni perché il resto se lo sarebbe preso comunque lo stato attraverso l'IRPEF. Nella **tabella 1.10**, è indicato il contributo IRPEF che le pensioni previdenziali versano ogni anno al fisco tra imposta nazionale e imposte locali.

Tabella 1.10 – Contributo all'IRPEF delle pensioni previdenziali

Importi in mld di euro	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sulle pensioni	49,3	50,5	51,5	54,2	56,2	68,2	58,9	62,2

Fonte: XII Rapporto sul Bilancio del Sistema previdenziale italiano, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

I pensionati, a parte l'aumento della *no tax area* nel 2022 e la temporanea riduzione da 4 a 3 aliquote, non hanno avuto interventi fiscali a loro favore negli ultimi anni di cui hanno goduto i lavoratori attivi, a parte i tanti bonus e benefici (*social card*, Carta Dedicata a Te, quattordicesima mensilità, aumenti maggiori dell'inflazione e maggiorazioni sociali) **di cui però hanno usufruito sole le pensioni totalmente o parzialmente assistenziali ed entro 3 volte il minimo**. Non hanno la *flat tax*, non hanno avuto il bonus Renzi poi aumentato con il bonus Gualtieri, ora trasformati in trattamento integrativo (TIR), non hanno ovviamente goduto del taglio del cuneo contributivo e quindi oggi delle ulteriori detrazioni a favore del lavoro dipendente e non hanno i vantaggi fiscali del welfare contrattuale. A parità di reddito, il pensionato, al netto dei contributi sociali, subisce un carico fiscale sensibilmente più alto di un lavoratore autonomo in *flat tax* e di un lavoratore dipendente. In concreto il reddito da pensione non appare a tutti gli ultimi governi meritevole di particolari tutele fiscali, ma un reddito da cui attingere, per il finanziamento dello Stato sociale.

Tabella 1.11 – La distribuzione del carico fiscale tra i pensionati

Dichiarazioni redditi ai fini IRPEF 2023, relative ai PENSIONATI, anno d'imposta 2022								
Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Numero versanti	Ammontare IRPEF in migliaia di €	% ammontare sul totale	Imposta media in € x contribuente	n. abitanti corrispondenti ai contribuenti	% contribuenti sul totale	Imposta media in € per cittadino
zero o inferiore	259.932	46.396	2.594	0,01%	0	365.095	1,92%	0
da 0 a 7.500	2.103.966	241.211	107.593	0,21%	51	2.955.184	15,51%	36
Fino a 7.500 compresi negativi	2.363.898	287.607	110.187	0,22%	47	3.320.279	17,43%	33
da 7.500 a 15.000	3.168.339	2.528.474	2.565.973	5,03%	810	4.450.178	23,36%	577
da 15.000 a 20.000	2.273.483	2.225.523	5.474.047	10,74%	2.408	3.193.284	16,76%	1.714
da 20.000 a 29.000	3.112.491	3.085.064	13.176.123	25,85%	4.233	4.371.736	22,94%	3.014
da 29.000 a 35.000	1.161.170	1.156.209	7.922.747	15,55%	6.823	1.630.954	8,56%	4.858
da 35.000 a 55.000	1.101.501	1.098.423	11.673.298	22,90%	10.598	1.547.144	8,12%	7.545
da 55.000 a 100.000	341.505	340.833	7.906.563	15,51%	23.152	479.670	2,52%	16.483
da 100.000 a 200.000	40.656	40.604	1.898.295	3,72%	46.692	57.105	0,30%	33.242
da 200.000 a 300.000	1.525	1.522	144.954	0,28%	95.052	2.142	0,01%	67.673
sopra i 300.000	549	549	92.074	0,18%	167.712	771	0,00%	119.404
TOTALE	13.565.117	10.764.808	50.964.261	100%		19.053.262	100%	

Fonte: Le dichiarazioni dei redditi 2022: l'analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 15 anni, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali


Ma anche il carico fiscale privilegia i pensionati fino a 3 volte il minimo; infatti, il 57,54% dei pensionati paga meno del 16% di tutti i 62 miliardi di IRPEF che gravano sulle pensioni e quindi è a totale carico della società per tutte le spese e soprattutto per la sanità e l'assistenza sociale (con molta probabilità è stato a carico della società per l'intera vita sia lui sia la sua famiglia) mentre il 22,94% dei pensionati è autosufficiente per sanità e in parte per l'assistenza. Resta il 19,51% dei pensionati, cioè quelli da 29mila euro lordi l'anno in su sui quali grava il 58,15% dell'IRPEF. Quindi tartassati 3 volte con la mancata indicizzazione, con i contributi di solidarietà e con l'IRPEF e puniti altre tre volte con mancati bonus, agevolazioni e sconti fiscali.

5. La rivalutazione delle pensioni: un confronto internazionale tra Paesi aderenti all'OCSE e al G20

Come abbiamo sin qui esaminato, il metodo di rivalutazione degli assegni pensionistici è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema pensionistico perché evidenzia sia il mantenimento nel tempo dell'assegno iniziale sia il mantenimento del potere d'acquisto. In questi ultimi 5 anni, la pandemia, l'aggressione russa dell'Ucraina e l'aggravamento del conflitto mediorientale hanno innescato una violenta ondata di inflazione che è stata avvertita in tutto il mondo. L'impennata dei prezzi iniziata nel 2021 è proseguita a ritmi molto elevati fino a tutto il 2023, raggiungendo in alcuni momenti valori superiori al 10%. In Italia, il punto di massimo è individuabile nel bimestre ottobre-novembre 2022 con una variazione dell'11,8% sui corrispondenti mesi dell'anno precedente. È da sottolineare che questo picco raggiunto verso la fine del 2022 è risultato il più alto del nuovo secolo, ben maggiore dei valori già elevati (tra 3% e 4,1%) raggiunti negli anni della crisi finanziaria e dei debiti sovrani, cioè nel 2008 e nel 2011/2012 (vedi *figura 1.4*)⁷.

⁷ I valori mensili di variazione dei prezzi indicano che l'inflazione ha cominciato a salire sopra il 2% (obiettivo della politica monetaria della BCE) nel mese di agosto del 2021 e che dopo aver raggiunto la punta massima dell'11,8% di ottobre/novembre 2022 ha cominciato gradualmente a scendere fino a valori inferiori al 2% dopo l'ottobre 2023.

Figura 1.4 – Tassi di inflazione annui Italia: (valori mensili) da gennaio 2007 a gennaio 2025



Va sottolineato che la gran parte delle analisi valutative sugli effetti dell'inflazione rileva come essa abbia colpito in misura maggiore la spesa delle persone anziane, poiché alcune tipologie di beni che hanno registrato aumenti di prezzo particolarmente elevati sono per una quota maggiore nei panieri di consumo dei più anziani rispetto ad altre fasce di età. L'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e, in particolare, dei costi del riscaldamento hanno pesato particolarmente sui bilanci delle persone anziane. Secondo dati Insee del 2023, in Francia, ad esempio, il riscaldamento rappresenta il 3% delle spese delle persone di età inferiore ai 30 anni, rispetto al 6% delle persone di età compresa tra 60 e 74 anni e circa il 9% di quelle di età pari o superiore a 75 anni. In Irlanda, a dicembre 2021, i costi energetici rappresentavano il 49% dell'aumento del costo della vita delle persone di età pari o superiore a 65 anni, rispetto al 35% delle persone di età inferiore ai 35 anni. Vanno poi considerati anche gli alti tassi di proprietà delle abitazioni tra gli anziani che, se da un lato possono garantire sicurezza, dall'altro tendono a generare inefficienze economiche perché le persone spesso rimangono nella stessa casa di famiglia dopo che i figli se ne sono andati e persino dopo aver perso il coniuge. In tal modo si perdono economie di scala sulle spese di riscaldamento, in aggiunta al fatto che le case più vecchie sono spesso anche meno efficienti dal punto di vista energetico. Perdita di economie di scala, oltre alle forniture energetiche, possono riguardare anche i servizi, in particolare quando le persone anziane non sono più completamente autosufficienti e devono quindi fare maggiormente ricorso all'acquisto di sostegni esterni.

Poiché la categoria più esposta alla perdita di reddito reale derivante dall'inflazione è quella dei pensionati che non hanno la possibilità di incrementare i propri redditi come la parte attiva della popolazione, tutti i Paesi hanno posto in essere sistemi che rivalutano le pensioni i cui metodi, indici di riferimento e tempi di applicazione, variano da nazione a nazione. I metodi di indicizzazione variano anche in relazione alle diverse componenti della cosiddetta "pensione base", tipicamente

rappresentata dal primo pilastro del sistema pensionistico e dalle altre prestazioni che possono essere a complemento. Spesso sono ulteriormente distinte le prestazioni “*targeted*”, cioè quelle dedicate alle fasce più deboli, per le quali l’indicizzazione è generalmente più generosa. Gli indici più usati sono l’indice dei prezzi al consumo e quello delle retribuzioni o un mix di entrambi. Quindi, il potere d’acquisto dei pensionati ha risentito meno nei Paesi che indicizzano in misura più completa le prestazioni pensionistiche agli aumenti dei prezzi. Oltre la metà dei Paesi OCSE tende a proteggere completamente le pensioni dagli shock inflazionistici nel tempo. L’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto dei pensionati è più limitato nei Paesi in cui le pensioni vengono adeguate subito dopo e sulla base dell’aumento dei prezzi, ad esempio tramite indicizzazione frequente o quando l’indice supera una certa soglia. Anche dal punto di vista della sicurezza patrimoniale, la categoria dei pensionati è comunque più esposta all’erosione di reddito causata dall’inflazione perché i pensionati hanno in genere minori possibilità di incrementare i propri redditi, soprattutto con l’avanzare dell’età.


Considerando che, facendo la media di maschi e femmine, in Italia la durata media di vita in età di pensione si aggira intorno ai 22-23 anni, il grafico di **figura 1.5** fa capire quale può essere l’effetto dell’aumento dei prezzi in un arco di tempo di tale durata. Partendo dall’inizio del nuovo secolo, infatti, per mantenere lo stesso potere d’acquisto sui beni di comune necessità delle famiglie, nel 2024 **è necessario un reddito nominale aumentato di oltre il 66% rispetto a quello iniziale**. L’elemento che ha però reso più allarmante la questione dipende dal profilo temporale di questi aumenti: se in 20 anni (2000-2020) l’indice dei prezzi è salito di 40 punti, cioè circa due punti in media all’anno, negli ultimi quattro anni, dal 2021 al 2024, è invece aumentato di 24 punti, cioè un ritmo tre volte più veloce.

Nel rapporto sulle pensioni OCSE del 2023⁸, in tema di rivalutazione sono contenuti dati di confronto molto utili che **indicano come l’Italia sia una delle nazioni che trattano peggio le pensioni** sotto il profilo della rivalutazione annuale, fornendo una comparazione tra i meccanismi teorici funzionanti nelle varie nazioni; dalla sua analisi, come si evince dalla **tabella 1.12** si evidenzia come l’Italia sia tra le poche nazioni aderenti all’OCSE (insieme ad Austria, Lituania e Portogallo) che non garantisce lo stesso incremento percentuale a tutte le pensioni, ma lo differenziano in modo decrescente in funzione del reddito, utilizzando così la perequazione come uno strumento di redistribuzione di reddito, che dovrebbe invece appartenere solo al sistema fiscale e nonostante sia chiaro a tutti che sono proprio queste pensioni le più tassate⁹.

⁸ Il Rapporto OCSE “*Pensions at a glance*” che riporta un dettagliato confronto e analisi sui sistemi pensionistici dei Paesi aderenti (38 Paesi membri) è stato pubblicato a fine 2023.

⁹ Vedasi anche: “L’anomalia italiana sulla perequazione delle pensioni, avallata dalla Corte costituzionale - un confronto con altri Paesi” di Michele Chiarugi, marzo 2025.

Figura 1.5 - Italia: indice annuo dei prezzi



Tuttavia, OCSE evidenzia che tra i 4 Paesi che differenziano l'indicizzazione percentuale per categorie di reddito, Lituania e Portogallo hanno regole ben definite e fissate, mentre *solo in Austria e Italia* le regole cambiano a seconda dei governi o delle situazioni economiche e, addirittura possono cambiare di anno in anno pur con il medesimo governo. In particolare, in Italia, come in Grecia, Ungheria, Svezia, questa variabilità è esacerbata dalla tempistica del metodo di correzione: l'indicizzazione si basa sul valore atteso (valore provvisorio) del CPI e viene poi confermata (o meno) ex post. La conclusione dell'OCSE è lapidaria: le regole austriache e italiane *sono sostanzialmente arbitrarie*.

Concentrando l'analisi sul 2023, l'anno peggiore, dal report OCSE emerge come soltanto tre Paesi tra quelli aderenti all'Organizzazione hanno applicato a fine 2023 *regole più sfavorevoli* rispetto a quelle in vigore che già, oltre certi importi, riconoscevano solo parzialmente l'adeguamento alla variazione dei prezzi e sono: Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Italia (*tabella 1.13*). Però, la Gran Bretagna ha comunque garantito l'adeguamento delle pensioni all'indice dei prezzi al consumo, pur derogando dalla regola del "triple lock" che super tutela i pensionati garantendo loro un adeguamento annuale in accordo al più favorevole tra l'indice dei prezzi al consumo e quello delle retribuzioni, ma garantendo in ogni caso un incremento percentuale minimo del 2,5% annuo. *Tra tutti i Paesi OCSE, i peggiori restano la Repubblica Ceca* (con abitanti poco più della Lombardia e un PIL inferiore di circa 140 miliardi rispetto ai 481 della Lombardia) *e l'Italia*, unica tra i Paesi industrializzati. Non certo una bella figura per i nostri governi e neppure per la Corte costituzionale.

Purtroppo, come sin qui visto, nonostante la mole di dati che evidenziano le gravi perdite e le troppe arbitrarie perpetrare dai vari governi la Corte costituzionale in questi ultimi 25/26 anni per quanto riguarda l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e anche rispetto ai vari contributi di solidarietà, ha continuato a tenere una posizione ambigua e anche contraddittoria rispetto a sentenze precedenti senza alcun intervento concreto rispetto ai provvedimenti dei vari governi, e anzi,

assecondandoli, nonostante in diverse occasioni abbia evidenziato l'importanza di garantire il potere d'acquisto reale dei pensionati.

Tabella 1.12 - Panoramica dei sistemi di indicizzazione dei Paesi OCSE

Inferiore ai prezzi	Prezzi	Prezzi ma con limitazioni crescenti con importo	Il valore più alto tra prezzi e salari	Mix tra prezzi e salari	Salari	Discrezionale
	Belgio	Austria*	Lussemburgo	Estonia (20+80)	Danimarca	Croazia
	Finlandia	Italia*		Germania (70+30)	Lettonia	Irlanda
	Francia	Lituania*		Norvegia (50+50)	Olanda	Repubblica Ceca
	Grecia	Portogallo*				
	Polonia					
	Slovacchia					
	Slovenia					
	Spagna					
	Svezia					
	Ungheria					
0	13	4	1	3	3	3
Giappone	Canada		Australia	Svizzera (50+50)		Colombia
	Cile		Islanda			
	Israele		Nuova Zelanda			
	Corea		UK (garantito 2,5%)			
	Turchia					
	Usa					
1	7	0	5	1	0	1
1	20	4	6	4	3	4

* Austria, Colombia, Italia e Portogallo applicano l'indicizzazione completa alle pensioni basse e indicizzano le pensioni superiori a questi importi in percentuali minori o per nulla. Mentre Colombia, Lettonia e Portogallo hanno regole chiare circa le soglie oltre le quali le pensioni sono indicizzate in percentuali inferiori agli indici dei prezzi al consumo, tali soglie cambiano molto frequentemente in Austria e in Italia, con il risultato che i loro sistemi di indicizzazione risultano praticamente discrezionali. (Dal Report OCSE 2023).

Tabella 1.13 - Modifiche alle regole di indicizzazione da settembre 2021

	Incrementi superiori rispetto all'indice di riferimento	Incrementi inferiori rispetto all'indice di riferimento
Repubblica Ceca		2,3% + una quota fissa pari all'1,6% della pensione media rispetto all'11,5% risultante dall'indice
Italia		Indicizzazione più bassa per fasce di reddito più alte
Lituania	Pensioni retributive/contributive: + 5%	
Norvegia	Pensioni con tetti contributivi: + 1,72%	
Polonia	Regola generale ma con incremento minimo dell'8,6% della pensione media	
Portogallo	Regola generale ma con incremento minimo di 10 euro (2,2% della pensione media dei lavoratori del settore privato)	
Slovenia	Pensioni retributive/contributive: +3,5% se in pagamento da prima del 2011; +1,7% dopo il 2011; +1% per le altre pensioni e per le minime	
Spagna	Pensioni con tetti contributivi: + 6,5%	
Turchia	Per tutte le pensioni + 13,5%	
Regno Unito		Sospensione del "triple lock" e utilizzo dell'indice dei prezzi anziché quello dei salari

Mentre la maggioranza dei paesi aderenti all'OCSE ha applicato rigorosamente i sistemi di indicizzazione usuali, alcuni di essi hanno inteso tutelare in maniera particolare i pensionati in presenza della pandemia e della successiva ondata inflattiva garantendo incrementi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei sistemi di indicizzazione usuali. Uniche eccezioni: UK che ha comunque garantito un'indicizzazione pari all'incremento dei prezzi al consumo, Repubblica Ceca e Italia, con quest'ultima che ha applicato i criteri più penalizzanti nell'ambito OCSE.

6. Conclusioni: i pericolosi effetti di questa politica che prende i soldi dove può e non considera il merito

Da quanto detto finora emerge che da oltre 20 anni, stiamo assistendo a una *deformazione del sistema pensionistico* italiano che progressivamente cambia forma e natura delle erogazioni in denaro *trasferendo risorse dalle pensioni all'assistenza*, ossia da prestazioni finanziate con i contributi pagati dai beneficiari a sostegni monetari finanziati con il prelievo fiscale. Questa deformazione penalizza quella fascia di pensionati che nella lunga vita attiva hanno sempre dichiarato redditi da 35.000 euro in su e versato per il 2022 (ultimo anno fiscale disponibile) il 64% circa dell'IRPEF, quote maggiori delle altre imposte dirette (+ del 90%), indirette e contributi sociali. I governi che si sono succeduti in questi vent'anni hanno utilizzato i "risparmi forzosi" di spesa derivanti dalla mancata indicizzazione delle pensioni, soprattutto quelle con importi oltre 4 volte il minimo per finanziare *l'ampliamento dei trattamenti assistenziali*, incrementare il valore e la tipologia delle maggiorazioni sociali, introdurre la 14esima mensilità, l'importo aggiuntivo, la pensione di cittadinanza e così via, tutte prestazioni rigorosamente esenti dall'IRPEF e che riguardano, dato eclatante, oltre il 41% dei 16,2 milioni di pensionati, causando in tal modo un incentivo implicito al non lavoro e all'evasione fiscale e contributiva. I beneficiari della super valutazione delle pensioni minime e assistenziali sono circa 6 milioni tra cui gli sfortunati veri (molto pochi), gli evasori (la maggior parte) e pure i malavitosi, mentre sono penalizzati i circa 1,6 milioni di pensionati del ceto medio non certo ricco tra i 2.840 euro e i 5.680 euro lordi (da 5 volte il minimo fino a 10) e i circa 247.000 che prendono da 5.680 euro lordi al mese in su (oltre 10 volte il minimo) che già pagano una montagna di tasse che i 6 milioni di beneficiari di pensioni fino a 2 volte il minimo non pagano affatto e i 6,6 milioni tra 2 e 4 volte il minimo pagano in misura ridotta. Tali penalizzazioni hanno vessato lavoratori che nel 90% dei casi la pensione se la sono più che pagata sia in caso di modalità di calcolo retributive che contributive e di cui comunque questo "*taglio lineare*" adottato per tutte le pensioni alte con il solo scopo di fare "cassa", non tiene assolutamente conto. Tra i penalizzati ci sono quelli andati in pensione a 67 anni o perfino a 71 anni (magistrati e professori universitari) o con anzianità contributive di oltre 40 anni, peraltro non valorizzate; nelle penalizzazioni rientrano pure coloro che hanno versato nel precedente sistema di calcolo retributivo contributi per *ricongiunzioni onerose* tra gestioni, per *contribuzione volontaria* di periodi contributivi mancanti, per *riscatto della laurea* e dottorati di ricerca, quelle che in termini tecnici si chiamano "*riserve matematiche*", assimilabili a veri e propri premi assicurativi vita, pagati agli enti previdenziali dagli assicurati e calcolate con coefficienti attuariali e divisori del tutto analoghi alla formula contributiva.

Una vera e propria tassa occulta e iniqua, che, per questi pensionati, si aggiunge per l'intera vita residua alle tasse, portando così *il carico fiscale a livelli incostituzionali tra il 55% e il 70%*, poco meno per le pensioni inferiori a 8 volte il trattamento pensionistico minimo e di più per quelle oltre questo limite.

6.1 Le pensioni alte sono già ridotte e "tagliate" in fase di calcolo iniziale

Nelle decisioni dei governi e soprattutto della Corte costituzionale sul "raffreddamento" (termine edulcorato per definire un aumento del carico fiscale che sarebbe incostituzionale) dell'indicizzazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo INPS *pesa, inoltre, una non conoscenza o una negligente dimenticanza* (non sapremmo quale delle due situazioni sia più grave) delle *modalità di calcolo retributivo e contributivo delle pensioni*. Si tratta di una seria imputazione di forte responsabilità sia per la Corte costituzionale sia per la politica. *Nel calcolo retributivo* la pensione è calcolata sulla base

delle ultime 5 annualità del reddito assoggettato al prelievo contributivo (fino al 31 dicembre 1992) poi, dal 1993 in progressione di un anno ogni 18 mesi (fino agli inizi degli anni 2000) alle ultime 520 settimane (10 anni) di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione¹⁰; l'entità della pensione ha già in origine un doppio "tetto pensionabile" invalicabile: **1)** Oltre i 40 anni di contribuzione, tutti gli anni lavorati in più sono soggetti a contributi ma non danno diritto ad alcuna prestazione (e in passato sono molti quelli che per svariati motivi hanno lavorato oltre i 40 anni); **2)** per i lavoratori dipendenti fino al 2011, la cosiddetta **aliquota di rendimento** per ogni anno lavorato è pari al 2% della retribuzione pensionabile fino ad un tetto di circa 43mila euro che si riduce all'1,6% - all'1,35% all'1,1% e allo 0,9% per i redditi oltre 82mila euro lordi l'anno. Più o meno lo stesso per i lavoratori autonomi (vedi tabella). In pratica una retribuzione di **100mila euro lordi annui** (corrispondenti dopo il prelievo fiscale a circa 55mila euro netti) avrà una aliquota di rendimento **dell'1,545%** pari a un taglio iniziale **del 22,75%** rispetto a pensioni calcolate su redditi lordi inferiori a 43mila euro, cioè anziché l'80% (2% x 40 anni), l'ammontare lordo della pensione sarà il **61,8%** del reddito, vale a dire una pensione lorda di circa 62.000 euro che per 13 mensilità è pari a 4.770 euro (circa 9 volte il minimo) quindi, saranno tra i più tartassati dalla mancata indicizzazione (**tabella 1.15**).

Tabella 1.15 - Metodo di calcolo retributivo della pensione: aliquote di rendimento (proporzionamento)

Aliquote di rendimento per il 2011 (dipendenti)			Aliquote di rendimento per il 2018 (dipendenti)			Aliquote di rendimento per il 2024 (dipendenti)		
Fasce di retribuzione e di reddito annuo	Aliquote di rendimento		Fasce di retribuzione e di reddito annuo	Aliquote di rendimento		Fasce di retribuzione e di reddito annuo	Aliquote di rendimento	
	Quota "A"*	Quota "B"***		Quota "A"*	Quota "B"***		Quota "A"*	Quota "B"***
Fino a 43.042,00 euro	2,00%	2,00%	Fino a 47.143,00 euro	2,00%	2,00%	Fino a 55.008,00 euro	2,00%	2,00%
Da 43.042,00 a 57.246,00 euro	1,50%	1,60%	Da 47.143,00 a 62.700,00 euro	1,50%	1,60%	Da 55.008,00 a 73.161,00 euro	1,50%	1,60%
Da 57.246,00 a 71.450,00 euro	1,25%	1,35%	Da 62.700,00 a 78.257,00 euro	1,25%	1,35%	Da 73.161,00 a 91.313,00 euro	1,25%	1,35%
Da 71.450,00 a 81.780,00 euro	1,00%	1,10%	Da 78.257,00 a 89.572,00 euro	1,00%	1,10%	Da 91.313,00 a 104.515,00 euro	1,00%	1,10%
Oltre 81.780,00 euro	1,00%	0,90%	Oltre 89.572,00 euro	1,00%	0,90%	Oltre 104.515,00 euro	1,00%	0,90%
Aliquote di rendimento per il 2011 (autonomi)			Aliquote di rendimento per il 2018 (autonomi)			Aliquote di rendimento per il 2024 (autonomi)		
Fasce di retribuzione e di reddito annuo	Aliquote di rendimento		Fasce di retribuzione e di reddito annuo	Aliquote di rendimento		Fasce di retribuzione e di reddito annuo	Aliquote di rendimento	
	Quota "A"*	Quota "B"***		Quota "A"*	Quota "B"***		Quota "A"*	Quota "B"***
Fino a 43.042,00 euro	2,00%	2,00%	Fino a 47.143,00 euro	2,00%	2,00%	Fino a 55.008,00 euro	2,00%	2,00%
Da 43.042,00 a 57.246,00 euro	1,50%	1,60%	Da 47.143,00 a 62.700,00 euro	1,50%	1,60%	Da 55.008,00 a 73.161,00 euro	1,50%	1,60%
Da 57.246,00 a 71.450,00 euro	1,25%	1,35%	Da 62.700,00 a 78.257,00 euro	1,25%	1,35%	Da 73.161,00 a 91.313,00 euro	1,25%	1,35%
Da 71.450,00 a 71.737,00 euro	1,00%	1,10%	Da 78.257,00 € al tetto	1,00%	1,10%	Da 91.313,00 a 91.680,00 euro	1,00%	1,10%

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.
** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, **ovvero fino al 31 dicembre 2011 se la decorrenza è successiva a tale data (infatti dal 1 gennaio 2012 tutte le pensioni sono, pro-rata, contributive).**

Peggio va per una retribuzione di un manager da 150 o da 200mila euro (il tetto per gli statali è di 240 mila euro) le cui pensioni sono calcolate rispettivamente con una aliquota dell'1,3% e dell'1,22% (equivalenti a - 35% - 39% di taglio iniziale). Queste prestazioni pensionistiche partono già con una riduzione iniziale notevole che in teoria dovrebbe presupporre, come accade nella maggior parte dei Paesi OCSE, una rivalutazione al 100%. Si consideri che per una pensione derivante da una retribuzione di 100mila euro annui, il montante contributivo (la somma di tutti i contributi versati e rivalutati in 35 o 40 anni di contribuzione) è pari rispettivamente a 1,15 e a 1,3 milioni di euro che restano nelle casse statali anche se in modo figurato; se fossero investite in un BTP a 10 anni frutterebbero da sole circa 30mila euro l'anno decrescenti nel tempo per le erogazioni annuali. Non si chiede un tasso di interessi ma almeno l'inflazione.

¹⁰ Dall'1 gennaio 1993 l'ammontare della pensione è costituito dalla sommatoria di due distinte quote:
- la prima (quota A), corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992; calcolata con la normativa vigente a quella data;
- la seconda (quota B), corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità contributiva acquisita dopo l'1 gennaio 1993, calcolata con la nuova normativa.

Ancora più assurdo è applicare le riduzioni di indicizzazione *alle pensioni contributive* che restituiscono esattamente annualità derivanti dal montante dei contributi versati e la cui somma dipende dal tasso di capitalizzazione del metodo di calcolo contributivo (pari alla media quinquennale del tasso di variazione del PIL nominale) che in molti degli ultimi anni è stato addirittura negativo in termini reali e, nel calcolo delle cui prestazioni sono determinanti i coefficienti annui di rivalutazione del montante che derivano dai tassi di capitalizzazione definiti dalla crescita nominale del PIL¹¹.

La **figura 1.6** riporta gli andamenti dei *tassi di capitalizzazione nominali* che vengono calcolati dall'Istat secondo le modalità previste dalla Legge n. 335/1995 e sono utilizzati dall'INPS nei coefficienti di rivalutazione del montante¹². Oltre ai dati dell'intervallo 1989-2024, nella figura sono presenti i valori proiettati fino al 2027, ottenuti rielaborando le ultime proiezioni del PIL e del deflatore dei consumi¹³. Nella figura sono mostrati anche i valori reali, acquisiti deflazionando i tassi nominali con l'indice dei prezzi Istat NIC¹⁴ fino al 2024 e con il citato deflatore dei consumi per gli anni 2025-2027. Dal grafico appaiono in modo evidente gli effetti di una modifica al ribasso dei tassi di crescita come quella che il nostro paese ha sperimentato dalla metà del primo decennio del nuovo secolo. Come si vede, dal 1995 fino al 2009 i valori nominali dei tassi di capitalizzazione, pur declinando, sono rimasti sopra il 3%, mentre dal 2009 è iniziata una rapida decrescita, con anni in cui i valori si sono avvicinati allo zero. Se dai tassi nominali, si passa ai *tassi di capitalizzazione reali*, cioè ai valori depurati dell'aumento dei prezzi dei beni di consumo, si vede che **dal 2009 al 2024, salvo pochi anni essi hanno valori negativi** o, comunque, sempre al di sotto dell'ipotesi di una crescita reale del PIL dell'1,5% che fu formulata in fase di elaborazione del nuovo metodo di calcolo per simulare l'ottenimento di un livello di pensione non distante dai due terzi dell'ultima retribuzione¹⁵.

Con la dinamica degli ultimi quindici anni, applicando i coefficienti di rivalutazione del montante depurati dall'inflazione, la variazione reale del montante dagli anni della crisi sta procedendo con una crescente instabilità e, soprattutto, molto lentamente. In termini quantitativi, dal 1995 al 2009 si misura una crescita con un tasso annuo del 2,5%, un rallentamento dopo il 2009 fino al 2020, un totale azzeramento nel 2022 e infine, assumendo come valide le proiezioni dell'aggiornamento al 2027, una ripresa molto modesta nell'ultimo quadriennio. Con un esercizio che simula una carriera lavorativa iniziata interamente con il sistema contributivo nel 1996, l'effetto dell'inflazione al 2027 sul tasso lordo di sostituzione è di circa dieci punti percentuali dal 68,4% con i prezzi costanti al

¹¹ La riforma Dini del 1995 ha previsto che nel regime contributivo, i contributi annualmente versati si accumulino per formare un montante contributivo. All'atto del pensionamento, il *montante* da trasformare in future annualità, ossia nell'ammontare annuo della pensione, è formato dai contributi versati nell'ultimo anno di lavoro e dal montante dei contributi versati in anni precedenti rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno in base ad un "*coefficiente di rivalutazione*", il cui valore è uguale a uno più il tasso di capitalizzazione.

¹² Nel sistema contributivo il coefficiente di rivalutazione è il valore da utilizzare ogni anno per rivalutare il montante contributivo accumulato da un lavoratore. Il tasso di capitalizzazione da cui si ricava il coefficiente di rivalutazione annuale dipende dalla media delle variazioni del PIL nell'ultimo quinquennio (art. 1, comma 9, della Legge n. 335/1995). Il tasso di capitalizzazione è comunicato ogni anno da Istat e Ministero del Lavoro ed è applicato ai contributi accantonati al primo giorno dell'anno, con esclusione dei contributi versati l'anno precedente.


¹³ MEF, *Piano strutturale di bilancio di medio-termine 2025-2029*, Roma 28 settembre 2024.

¹⁴ NIC è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività. È calcolato dall'Istat con un paniere di beni e servizi, che misura l'inflazione dell'intero sistema economico e rappresenta l'indice che gli organi governativi usano per la definizione delle politiche economiche.

¹⁵ Nelle simulazioni predisposte per la riforma Dini (Legge n. 335/1995), oltre a una crescita del PIL reale dell'1,5%, per ottenere *tassi di sostituzione lordi* della previdenza obbligatoria superiori al 65% per carriere interamente calcolate con il metodo contributivo, le ipotesi formulate prevedevano: a) aliquota contributiva del 33%; b) età di pensione 63 anni; c) aumenti salariali superiori di un punto percentuale alla crescita del PIL come effetto di carriera.

58,5% con l'inflazione annua effettivamente misurata in questo arco di tempo¹⁶. Tale riscontro ha un diretto impatto sul tema della sicurezza sociale e dovrebbe avere la massima attenzione da parte dei decisori pubblici quando definiscono nuove misure per le cosiddette "riforme delle pensioni", dal momento che bassa crescita economica e alta inflazione fanno aumentare il rischio di futuri trattamenti pensionistici inadeguati, ai quali i singoli individui non possono porre rimedio. Soprattutto per le giovani generazioni le tendenze in corso possono avere effetti imprevedibili e allarmanti.

Figura 1.6 - Tassi di capitalizzazione nominali e reali




La **figura 1.7** mostra invece il percorso del montante a partire dal 1996, ovvero dall'anno in cui per i nuovi assunti sono state calcolate per intero le pensioni con il metodo della capitalizzazione. **Come si vede, nell'intervallo di 31 anni, a fronte di un aumento del valore nominale del 147,3%, il valore reale è cresciuto del 32,6%**. Il valore reale è ciò che potremmo definire il **potere di spesa** del capitale rappresentato dal montante nel momento in cui lo stesso viene "trasformato" in una rendita pensionistica. Nel tempo, il valore di quest'ultimo verrà poi a dipendere dall'indicizzazione (o come si dice dalla perequazione), ovvero dai criteri (in questi ultimi anni particolarmente variabili e penalizzanti) che il legislatore adotta e adotterà di volta in volta per adeguare la rata di pensione all'inflazione. L'argomento è molto rilevante perché mostra che un versamento periodico (come sono i contributi) per trentun anni determina un capitale che supera di poco più del 30% la semplice sommatoria dei contributi versati; è un risultato insufficiente (meno dell'1% l'anno) per i tantissimi lavoratori "obbligati" ad aderire. Per questi motivi, chi prende decisioni sull'adeguamento ai prezzi delle pensioni dovrebbe essere in futuro un po' più cauto nel tagliare la percentuale di perequazione.

Tanto più che nel sistema contributivo per il controllo della spesa pensionistica di lungo periodo agiscono già due stabilizzatori automatici: 1) i coefficienti di trasformazione con revisione biennale; 2) l'adeguamento della età di pensione all'aspettativa di vita. L'operare congiunto dei due

¹⁶ La simulazione ha previsto: a) un lavoratore con un salario che cresce annualmente ad un tasso pari all'inflazione aumentato di 0,5% come effetto medio annuo di "carriera"; b) un'aliquota di contribuzione del 33% sulla retribuzione lorda; 3) una vita lavorativa e contributiva di 32 anni (1996-2027); d) crescita nominale del PIL e coefficienti di rivalutazione del montante INPS (salvo stima per il triennio 2025-2027 in base a proiezioni MEF sul PIL); 4) coefficiente di trasformazione aggiornato all'età di 67 anni.

stabilizzatori al crescere dell'aspettativa di vita all'età di pensionamento produce automaticamente una riduzione della prestazione e un aumento dell'età pensionabile che riduce già in origine il valore della prestazione a parità di età anagrafica. Insomma, se una pensione è “tagliata” in origine, non può più essere ridimensionata una seconda e poi una terza volta, considerando che ogni decurtazione si traduce in aumenti di pressione fiscale solo su uno specifico tipo di reddito (quello da pensione), ovvero in una discriminazione di dubbia costituzionalità e certamente non rispondente a criteri di equità orizzontale dell'imposta.

Figura 1.7 - Capitalizzazione del montante in termini nominali e reali (1996-2027)



Riprendendo i concetti iniziali, la prima considerazione riguarda la natura stessa dello Stato di diritto, le nostre regole di convivenza sociale **e il concetto stesso di proprietà**. In questi 20 anni i governi hanno letteralmente preso i soldi dove c'erano senza considerare il diritto acquisito non certo per legge ma a fronte di contributi e imposte versate in una vita; hanno semplicemente cambiato le regole senza alcun rispetto per le leggi e per il patto sociale insito nelle regole pensionistiche. In futuro potrebbe accadere che, in caso di bisogno, si potrebbe valutare l'ipotesi di “espropriare” con una bella patrimoniale i risparmi di coloro che dispongono più di 500mila euro? Un milione di euro? Chi può dirlo? E di quanto? 10 – 20 – 30%? Tutto è possibile con **questa politica che si basa solo sui diritti e non pronuncia mai le parole doveri e responsabilità**. Un domani, chi ha 2 appartamenti potrebbe vedersene espropriato uno; tu ne hai 2, mentre il povero non ne ha, quindi non avendo più soldi lo Stato italiano del “non diritto”, lo potrebbe fare.

Ma ancora più importante, **che morale ne possono trarre** i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e i più giovani, che avranno pensioni completamente contributive, assistendo a questo impoverimento graduale delle pensioni dei loro padri o nonni dopo una vita di lavoro e di versamenti all'INPS mentre vedono le pensioni assistenziali che crescono sempre più? Se sono autonomi impareranno a versare sempre sul minimale contributivo e a provvedere per il proprio futuro con soluzioni assicurative private, investimenti mobiliari, investimenti immobiliari a reddito, intestando i beni, ove possibile, a mogli/mariti e figli maggiorenni e mai a loro stessi, per avere ISEE bassi e quindi maggiori integrazioni. Se sono lavoratori dipendenti del settore privato impareranno per quanto possibile a farsi pagare con “fuori busta” sostanziosi, al limite dei livelli più bassi del CCNL e provvedere in proprio ai bisogni futuri della vecchiaia. Mentre i giovani più intraprendenti, dopo essersi formati in Italia a carico delle tasse dei nostri lavoratori e pensionati, emigrano all'estero e

vivono stabilmente, lavorano, pagano i contributi previdenziali, fanno figli e accumulano risparmio sempre all'estero.

Questo è ciò che sta accadendo in Italia per l'inaffidabilità dello Stato sulle promesse a lungo termine sulle pensioni e soprattutto su quelle che in misura sempre maggiore sono calcolate col metodo contributivo. Per queste ultime il montante, come noto, è rivalutato al tasso pari alla media quinquennale del PIL nominale (PIL reale più inflazione) e nella formula di calcolo del coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita il tasso per il calcolo della rata di pensione è pari all'inflazione sommata a un PIL reale pari all'1,5%; se i governi continuano a tagliare le indicizzazioni delle pensioni contenenti quote contributive e se retributive le riserve matematiche relative a riscatti onerosi (lauree, ricongiunzioni, versamenti volontari, ecc.), significa che privano quei pensionati di quote di montante capitalizzato nel loro conto individuale o di anni di pensione che si sono pagati (diminuisce il rendimento in quarantesimi) per darli ad altri pensionati che non hanno versato quei contributi e nella pratica **è come applicare una tassa in più solo ad alcuni con operazioni che rasentano profili incostituzionali.**

Non si può cercare di limitare la spesa previdenziale con il "raffreddamento" dei redditi pensionistici oltre i 2.102 euro lordi, sarebbe invece più utile limitare le uscite anticipate dei lavoratori in prevalenza maschi, che nella situazione demografica attuale aggravano la spesa previdenziale e il debito pubblico e potrebbero andare a ingrossare le file dei lavoratori sommersi, mentre occorrerebbe incentivare il lavoro regolare delle donne e dei pensionati ancora in salute e in grado di lavorare, che verserebbero anche altri contributi, allargando la base dei contribuenti.

In sintesi

Per **un pensionato tra 11 e 12 volte il minimo** andato in pensione nel 2011 con prima rivalutazione della pensione nel 2012 (inflazione 2,7%) e ultima rivalutazione nel 2022 sulla base dell'inflazione del 2021 pari all'1,9%, (inflazione dal 2012 al 2022, 11 anni) **l'inflazione capitalizzata nel periodo è stata pari al 11,6%; la rivalutazione della pensione** (vedasi **tabelle 1.8 e 1.8 bis**) concessa in 11 anni è stata del 3,12%, per cui la **perdita secca in potere d'acquisto è pari all'8,48%**. Se il nostro pensionato continua a percepire la pensione dal 2023 fino al 2025, a fronte di una inflazione sommata per questi 3 anni pari al **14,3%** (8,1 del 2022 applicato a fasce nel 2023; 5,4% nel 2023, applicato a fasce nel 2024; 0,8% nel 2025 applicato a scaglioni - **inflazione capitalizzata del 15,4%**) **la rivalutazione della pensione è pari al 4,38% con una (svalutazione) e quindi una perdita reale del potere d'acquisto, solo negli ultimi 3 anni, del 9,92%**. Insomma, in 11 anni di mancate rivalutazioni i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e 2 (6 governi) che pure hanno beneficiato di una modesta inflazione, **hanno svalutato dell'8,48%; il governo Meloni in 3 anni caratterizzati da una forte fiammata inflazionistica, ha svalutato del 9,92%**. Il nostro pensionato, nei suoi primi 14 anni di quiescenza, non considerando i contributi di solidarietà a cui è stato sottoposto, **ha perso il 18,4%** (9,92% + 8,48%) del suo potere d'acquisto. Se era partito con una pensione da 11 volte il minimo nel 2011 (5.500 euro lordi al mese) oggi ha circa 5.900 euro lordi al mese (5.500 + 3,12% + 4,38%), pari, come si diceva più sopra, a 9,8 volte il minimo del 2025, dopo che la sua pensione in oltre 40 anni di servizio, già dall'inizio non è stata calcolata sull'80% (2% x 40 anni di servizio) ma solo sul 61%. Inoltre questi pensionati, rispetto ai loro omologhi attivi, hanno perso tutti i benefit di cui godevano nella fase attiva (welfare aziendale, pagamento della assistenza sanitaria e LTC, premi di produzione, auto di servizio, telefoni ecc.) mentre certamente le spese dovute all'invecchiamento sono aumentate

e quindi la perdita di potere d'acquisto, come più volte affermato, si trasforma in un impoverimento economico proprio nella fase di maggior bisogno.

Infine, ci si dovrebbe porre la domanda: ***ma quanti sono questi pensionati?*** Tra 8 e 9 volte il trattamento minimo sono solo 117.805; da 9 a 10 volte il minimo sono 87.400; sopra 10 volte il minimo sono meno di 227.324 di cui 11.622 soggetti con pensioni da 20 volte il minimo in su. Rapportati alle dichiarazioni dei redditi 2022, i soggetti attivi che dichiarano da 100 a 200mila euro lordi l'anno e che possono generare una pensione da 10 a 21 volte il minimo (da 5.679 euro del 2023 a 11.926 euro), sono 516.152 cui corrispondono circa ***210.000 pensionati***; quelli che dichiarano da 200 a 300mila euro lordi l'anno sono 79.987 cui corrispondono ***7.500 pensionati***; quelli che dichiarano oltre 300mila euro lordi l'anno sono 57.620 cui corrispondono circa ***3.800 pensionati***. Sono numeri che dovrebbero far riflettere sia la politica sia la suprema Corte.

Appendice 1 - I calcoli della rivalutazione 2006-2025 su una pensione di 3.400 euro mensili lordi superiore a 8 volte il minimo nel 2005

2006 (per scaglioni)							2007 (per scaglioni)						
	420,43	Diff. rispetto 8 v TM	36,56	3.400,00	3.363,44	427,58	Diff. rispetto 8 v TM	30,18	3.450,82	3.420,64			
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo rivalutato	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	
3 v. TM	1,7	100	100	1,700	1.282,73	1.282,73	2,0	100	100	2,000	1.308,39	1.308,39	
3-5 v. TM		90	90	1,530	853,72	853,72		90	90	1,800	870,54	870,54	
5-8 v. TM		75	75	1,275	1.277,36	1.277,36		75	75	1,500	1.301,97	1.301,97	
oltre 8 v. TM		75	75	1,275	37,02	37,02		75	75	1,500	30,63	30,63	
Importo mensile					3.450,82	3.450,82					3.511,54	3.511,54	
Importo annuo					44.860,72	41.409,89					45.649,96	45.649,96	
differenza annua						0						0	
2008 (scaglioni, ma oltre 8 volte il minimo rivalutaz. interamente azzerata)							2009 (per scaglioni)						
	436,14	Diff. rispetto 8 v TM	22,42	3.511,54	3.489,12	443,56	Diff. rispetto 8 v TM	- 5,63	3.542,85	3.548,48			
	inflazione %	coeff. elasticità teorico %	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico %	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	
3 v. TM	1,7	100	100	1,700	1.330,66	1.330,66	3,2	100	100	3,200	1.373,26	1.373,26	
3-5 v. TM		90	100	1,700	887,10	885,62		90	100	3,200	915,50	912,66	
5-8 v. TM		75	75	1,275	1.325,09	1.325,09		75	75	2,400	1.324,77	1.362,61	
oltre 8 v. TM		75	0	0,000	-	22,69		75	75	2,400	-	15,95	
Importo mensile					3.542,85	3.564,06					3.613,53	3.664,47	
Importo annuo					46.057,10	46.332,81					46.975,94	47.638,14	
differenza annua						-275,71						-662,20	
2010 (per scaglioni)							2011 (per scaglioni)						
	457,76	Diff. rispetto 8 v TM	- 48,55	3.613,53	3.662,08	460,97	Diff. rispetto 8 v TM	- 51,26	3.636,50	3.687,76			
	inflazione %	coeff. elasticità teorico %	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione teorica	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	
3 v. TM	0,7	100	100	0,700	1.382,89	1.382,89	1,6	100	100	1,600	1.405,04	1.405,04	
3-4 v. TM					-	-		90	90	1,440	-	-	
4-5 v. TM		90	100	0,700	921,93	921,93		90	90	1,440	935,21	935,21	
5-6 v. TM		75	75	0,525	1.331,68	1.380,48		75	75	1,200	-	-	
oltre 6 v. TM		75	75	0,525	-	2,39		75	75	1,200	1.347,61	1.398,77	
Importo mensile					3.636,50	3.687,70					3.687,85	3.739,01	
Importo annuo					47.274,52	47.940,05					47.942,08	48.607,18	
differenza annua						-665,53						-665,10	
2012 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)							2013 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)						
	468,35	Diff. rispetto 8 v TM	- 58,95	3.687,85	3.746,80	481,00	Diff. rispetto 8 v TM	- 160,15	3.687,85	3.848,00			
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo L. n. 65/2015	aliquota inflazione teorica	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione teorica	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	
3 v. TM	2,7	100	100	2,700	-	1.442,99	3,0	100	100	3,000	-	1.486,29	
3-4 v. TM		90	40	2,430	-	-		90	40	2,700	-	-	
4-5 v. TM		90	20	2,430	-	959,45		90	20	2,700	-	987,96	
5-6 v. TM		75	10	2,025	-	-		75	10	2,250	-	-	
oltre 6 v. TM		75	0	0,000	3.687,85	1.425,55		75	0	0,000	3.687,85	1.454,99	
Importo mensile					3.687,85	3.827,99					3.687,85	3.929,25	
Importo annuo					47.942,08	49.763,82					47.942,08	51.080,21	
differenza annua						- 1.821,74						- 3.138,13	
2014 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)							2015 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)						
	495,43	Diff. rispetto 8 v TM	- 275,59	3.687,85	3.963,44	500,88	Diff. rispetto 8 v TM	- 306,11	3.700,93	4.007,04			
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	
3 v. TM	1,1	100	100	1,100	-	1.502,64	0,2	100	100	0,20	-	1.505,65	
3-4 v. TM	0,990	90	95	1,045	-	-	0,18	90	95	0,19	-	-	
4-5 v. TM	0,990	90	75	0,825	-	1.000,66	0,18	90	75	0,15	-	1.003,55	
5-6 v. TM	0,825	75	50	0,55	-	-	0,15	75	50	0,10	-	-	
oltre 6 v. TM	0,825	75	€ 13,08	€ 13,08	3.700,93	1.464,07	0,15	75	45	0,09	3.704,26	1.465,15	
Importo mensile					3.700,93	3.967,37					3.704,26	3.974,35	
Importo annuo					48.112,12	51.575,75					48.155,42	51.666,52	
differenza annua						- 3.463,63						- 3.511,10	
2016 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)							2017 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)						
	501,89	Diff. rispetto 8 v TM	- 310,86	3.704,26	4.015,12	501,89	Diff. rispetto 8 v TM	- 310,86	3.704,26	4.015,12			
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	
3 v. TM	0,0	100	100	0,0	-	1.505,65	0,0	100	100	0,00	-	1.505,65	
3-4 v. TM		90	95	0,0	-	-		90	95	0,00	-	-	
4-5 v. TM		90	75	0,0	-	1.003,55		90	75	0,00	-	1.003,55	
5-6 v. TM		75	50	0,0	-	-		75	50	0,00	-	-	
oltre 6 v. TM		75	45	0,0	3.704,26	1.465,15		75	45	0,00	3.704,26	1.465,15	
Importo mensile					3.704,26	3.974,35					3.704,26	3.974,35	
Importo annuo					48.155,42	51.666,52					48.155,42	51.666,52	
differenza annua						- 3.511,10						- 3.511,10	

	2020 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)						2021 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca per fasce)					
	513,01	Diff. rispetto 8 v TM	-362,23	3.741,85	4.104,08		515,58	Diff. rispetto 8 v TM	-374,00	3.750,64	4.124,64	
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo % su intero	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo % su intero	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000
3 v. TM	0,5	100	100	0,5		1.546,73	0,0	100	100	0,00		1.546,73
3-4 v. TM		90	100	0,5				90	100	0,00		
4-5 v. TM	0,45	90	77	0,385		1.030,63		90	77	0,00		1.030,63
5-6 v. TM		75	52	0,26				75	52	0,00		
6-8 v. TM	0,375	75	47	0,235	3.750,64	1.485,81		75	47	0,00	3.750,64	1.485,81
8-9 v. TM			45	0,225					45	0,00		
oltre 9 v. TM			40	0,2					40	0		
Importo mensile					3.750,64	4.063,16					3.750,64	4.063,16
Importo annuo					48.758,30	52.821,07					48.758,30	52.821,07
differenza annua						- 4.062,77						- 4.062,77

	2022 (si torna alla rivalutazione per scaglioni)						2023 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca c.d. per fasce)					
	515,58	Diff. rispetto 8 v TM	-374,00	3.750,64	4.124,64		525,38	Diff. rispetto 8 v TM	- 387,69	3.815,35	4.203,04	
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo % su intero	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo % su intero	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000
3 v. TM	1,9	100	100	1,900		1.576,13	3 v. TM	8,1	100	8,10		1.703,81
3-4 v. TM		90	100	1,900	2.101,50		3-4 v. TM		90	8,10		
4-5 v. TM	1,71	90	90	1,710	524,40	1.048,78	4-5 v. TM	7,290	90	6,885		1.127,36
5-6 v. TM		75	75	1,425	1.189,45		5-6 v. TM		75	5,3	4,293	
oltre 6 v. TM	1,425	75	75	1,425		1.506,39	6-8 v. TM	6,075	75	4,7	3,807	3.960,60
Importo mensile					3.815,35	4.131,30	8-10 v. TM			3,7	2,997	
Importo annuo					49.599,56	53.706,96	oltre 10 v. TM			3,2	2,592	
differenza annua						- 4.107,40	Importo mensile				3.960,60	4.503,06
							Importo annuo				51.487,81	58.539,76
							differenza annua					- 7.051,95

	2024 (su tutto il reddito pens. si applica l'aliquota secca c.d. per fasce)						2025 - dati provvisori (si torna alla rivalutazione per scaglioni)					
	567,94	Diff. rispetto 8 v TM	-582,92	3.960,60	4.543,52		598,61	Diff. rispetto 8 v TM	- 727,76	4.061,12	4.788,88	
	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo % su intero	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000	inflazione %	coeff. elasticità teorico % L.388/2000	coeff. elasticità effettivo % su intero	aliquota inflazione riconosciuta	importo effettivo	importo teorico L.388/2000
3 v. TM	5,4	100	100	5,4		1.795,83	3 v. TM	0,8	100	0,80		1.810,20
3-4 v. TM		90	100	5,4			3-4 v. TM	0,72	90	0,80	2.413,60	
4-5 v. TM	4,860	90	85	4,59		1.191,08	4-5 v. TM	0,72	90	0,72	602,92	1.205,84
5-6 v. TM		75	53	2,862			5-6 v. TM	0,6	75	0,60	1.074,48	1.734,93
6-8 v. TM	4,050	75	47	2,538	4.061,12	1.730,72	oltre 6 v. TM	0,6	75	0,60		
8-10 v. TM			37	1,998			Importo mensile				4.090,99	4.750,97
oltre 10 v. TM			22	1,188			Importo annuo				53.182,93	61.762,59
Importo mensile					4.061,12	4.717,63	differenza annua					- 8.579,66
Importo annuo					52.794,57	61.329,25						
differenza annua						- 8.534,68						

N.B. Dall'1 gennaio 2025, sui trattamenti complessivi dei residenti all'estero è applicata l'aliquota di inflazione, pari allo 0,80%, unicamente sullo scaglione da 0 a 598,61 euro (fino a 1 volta il trattamento minimo), con fascia di garanzia fino a 603,40 euro.

La perdita subita da un pensionato, appartenente alla classe media, che è andato in pensione 20 anni fa nel 2005, con una pensione lorda di 3.400 euro, ammonta fino al 2025 a **-65.259 euro**, a seguito delle continue modifiche o mancata applicazione delle regole di rivalutazione contenute nella legge n. 388/2000. Le perdite in termini reali del suo reddito pensionistico continueranno ad aumentare anche negli anni futuri e non si fermeranno ai livelli attuali. Come si può vedere le perdite maggiori sono state subite nel 2023 e 2024 a seguito della rivalutazione operata a fasce del governo Meloni, complice un'inflazione elevata, che per l'effetto trascinalimento sono diventate strutturali anche nel 2025.

Effetto trascinalimento delle perdite annue 2006-2025 di una pensione di € 3.400 mensili lordi nel 2006 (circa € 2.250 netti)										
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-	0	0	- 275,71	- 662,20	- 665,53	- 665,10	-1.821,74	-3.138,13	- 3.463,63	- 3.511,10 €
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Cumulo 2008-2025
-3.511,10	-3.511,10	-3.689,71	-3.945,13	-4.062,77	-4.062,77	-4.107,40	-7.051,95	-8.534,68	- 8.579,66	- 65.259,41 €